

ANNO XXXVI

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 28 GENNAIO 2005 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.**

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
*SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITA'
ESTRATTIVE E MINERARIE*

DETERMINAZIONE 29.11.2004, n. DI3/81:

D.L.vo 23.05.2000, n. 164, art. 4, commi 5 e 6. Concessione incentivi per la realizzazione di rilievi geofisici. Approvazione elenco ditte beneficiarie e impegno di spesa. .. Pag. 6

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO DEL COMMERCIO

DETERMINAZIONE 30.12.2004, n. DI2/101:
Delibera CIPE del 5 agosto 1998 di attuazione dell'art. 16, comma 1, della legge 7.7.97, n. 266. Delibera di Giunta Regionale n. 944 del 31.10.2003. Approvazione esiti istruttoria..... Pag. 6

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, DELLA FORMAZIONE
E DELL'ISTRUZIONE
*SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE
PROGRAMMI E PROGETTI*

DETERMINAZIONE 21.12.2004, n. DL9/1685:

Costituzione della "Scuola Italiana di SCI" denominata "SOLE E NEVE" con sede in località Pizzalto di Roccaraso (AQ) Pag. 16

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI
ED ATTIVITA' CULTURALI,
SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE
*SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO
DI QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI
PROMOZIONE RAPPORTI CON
SOGGETTI E STRUTTURE*

DETERMINAZIONE 23.12.2004, n. DM2/122:

Iscrizione all'albo regionale coop. Sociale "Cooperativa Sociale CO.S.P. (Cooperativa di servizi alla persona) – ONLUS" soc. coop. r.l. Pag. 16

DIREZIONE SANITA'
*SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED
ATTIVITA' TERRITORIALI SANITARIE*

DETERMINAZIONE 02.12.2004, n. DG5/222:

Stabilimento di Fisiokinesiterapia "CE-MEF di Campili Clara s.a.s." – Martinsicuro (TE) – Presa d'atto della sostituzione del Direttore tecnico. Pag. 17

DETERMINAZIONE 02.12.2004, n. DG5/223:

Stabilimento di Fisiokinesiterapia "QUISISANA" di Cristina Cantoresi – Silvi Marina (TE) – Autorizzazione sostituzione del Direttore tecnico. Pag. 17

DETERMINAZIONE 02.12.2004, n. DG5/224:

Stabilimento di Fisiokinesiterapia CE.ME.F. s.a.s di Sant'Egidio alla Vibrata

(TE) - Presa d'atto della sostituzione del Direttore tecnico. Pag. 17

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 28.12.2004, n. DG11/136:

Assegnazione numero di riconoscimento ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 123, Ditta "S.I.M.P.A. S.r.l." con stabilimento a Gessopalena (CH), contrada Silvilini..... Pag. 18

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 21.12.2004, n. DE4/103:

Art. 11 della L.R. 9.9.83 n. 61. Assenso regionale alla nomina dell'ing. Dino Pignatelli quale Direttore di Esercizio per i nuovi impianti seggioviari gestiti dalla Campo Felice S.p.A., situati nel Comune di Rocca di Cambio (AQ)..... Pag. 18

DETERMINAZIONE 31.12.2004, n. DE4/106:

Art. 11 della L.R. 9.9.83 n. 61. Assenso regionale alla nomina del Sig. Piccirilli Nicola quale Responsabile di Esercizio per la sciovia a fune alta "Quartarana", in Comune di Campo di Giove (AQ). Pag. 19

DETERMINAZIONE 31.12.2004, n. DE4/107:

Seggiovia biposto denominata "Valle dei Nibbi – Monte Rotondo" (1654-1949), nuovo Piano di Soccorso..... Pag. 19

DETERMINAZIONE 31.12.2004, n. DE4/108:

Seggiovia triposto denominata "Valle del Macchione – Pallottieri" (1676-1914), nuovo Piano di Soccorso..... Pag. 20

DETERMINAZIONE 31.12.2004, n. DE4/109:

Seggiovia triposto denominata “Valle delle Gravare – Toppe del Tesoro” (1580-1850), nuovo Piano di Soccorso..... Pag. 20

DETERMINAZIONE 31.12.2004, n. DE4/110:

Impianto di sciovia a fune alta denominata “La Chiesetta” (1590,98-1625,24 q.f. m. s.l.m.) da realizzarsi nel Comune di Pretoro (CH), loc. Passo Lanciano Panorama, in sostituzione della esistente omonima.. Pag. 21

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 22.11.2004, n. DF3/115:

D. Lgs. 05.02.1997 n° 22 art. 28 – L.R. 28.04.2000 n° 83 – CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI (CO.GE.SA.) - Via Vicenne Località “Noce Mattei” - 67039 Sulmona (AQ)..... Pag. 22

DETERMINAZIONE 24.11.2004, n. DF3/116:

D.Lgs. 05.02.1997 n° 22 art. 28 – L.R. 28.04.2000 n° 83 – Società AMBIENTE S.P.A. – Via Gradinata n. 4 – 65010 Spoltore (PE) – Proroga dell’autorizzazione reg.le rilasciata con Ordinanza Dirigenziale n. 226 del 25.11.1999 per la discarica RSU in località Colle Cese, nel Comune di Spoltore” Pag. 23

DETERMINAZIONE 26.11.2004, n. DF3/117:

D.Lgs. 05/02/1997 N. 22 artt. 27 e 28 – L.R. 28/04/2000 N. 83 – Ditta AD.RIA. Adriatica Riciclaggio e Ambiente S.r.l. – Sede legale ed operativa: 67035 Pratola Peligna (AQ) – Zona Industriale di Sulmona. Pag. 30

DETERMINAZIONE 09.12.2004, n. DF3/119:

Ditta Autodemolizione DI GIACINTO OTTAVIANO – Loc. Monteverde Basso – 64030 Cellino Attanasio (TE). Integrazione

dell’autorizzazione rilasciata con Deliberazione di G.R. n. 23 del 12.01.2000..... Pag. 33

DETERMINAZIONE 16.12.2004, n. DF3/121:

D.Lgs. 05.02.1997 n° 22 art. 28 – L.R. 28.04.2000 n° 83. Ditta “DARIO AUTOMOBILI” di De Bellis Dario – Via Colle S. Giacomo – 66036 Orsogna (CH. Volturazione e rinnovo.....Pag. 34

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 17.11.2004, n. DF2/188:

Approvazione criteri tecnici di zonizzazione acustica L. 447/95..... Pag. 36

DETERMINAZIONE 25.11.2004, n. DF2/195:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “sfiati di sicurezza dei 23 silos” ubicato in Comune di L’Aquila - (AQ) Z.I. Bazzano..... Pag. 51

DETERMINAZIONE 02.12.2004, n. DF2/198:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “carteggiatura e verniciatura di manufatti in plastica, ferro e alluminio” ditta ITALVIP da ubicarsi in zona industriale, loc. Cerratina 1- Comune di Lanciano (CH)..... Pag. 51

DETERMINAZIONE 02.12.2004, n. DF2/199:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “aspirazione reparti spruzzatura e resinatura” ditta FIMATEX da ubicarsi in via Vibrata - Comune di Corropoli (TE). Pag. 52

DETERMINAZIONE 02.12.2004, n. DF2/200:

Autorizzazione, definitiva di carattere generale alle emissioni in atmosfera per

l'impianto esistente di "produzione di imballaggi flessibili" della Morgan S.p.A. ubicato nel Comune di Castellalto Zona Industriale Castelnuovo Vomano (TE)..... Pag. 52

DETERMINAZIONE 06.12.2004, n. DF2/201:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di "lavorazione meccanica di tubi e barre in acciaio" ditta PAMEC ubicato in Comune di Vasto (CH), Z.I. Punta Penna. Pag. 53

DETERMINAZIONE 07.12.2004, n. DF2/202:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di "tunnel di lavaggio particolari metallici – forno asciugatura – forno essiccatoio – cabine di verniciatura a polvere e PVC ditta CHIAROTTI VERNICIATURE da ubicarsi in Comune di San Giovanni Teatino (CH). Pag. 54

DETERMINAZIONE 09.12.2004, n. DF2/204:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "linea torrefazione caffè – emissione E2" ditta SAQUELLA da ubicarsi in via Torretta 24 – Z.I. Pescara..... Pag. 54

DETERMINAZIONE 13.12.2004, n. DF2/208:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "linea recupero energetico rifiuti da fibra tessile" ditta STANDARDTELA ubicato in Comune di Notaresco (TE) – via Guardia Vomano. Rettifica DF2/31 del 4.3.2002. Pag. 55

DETERMINAZIONE 17.12.2004, n. DF2/210:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas di discarica. Ditta Ecologica Sangro S.r.l. – Località Cerratina – Lanciano (CH). Pag. 55

DETERMINAZIONE 21.12.2004, n. DF2/211:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, ditta TAIM da ubicarsi nel Comune di Atessa (CH). Pag. 57

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI ATELETA (AQ)

Variante generale al Piano Regolatore Generale..... Pag. 58

COMUNE DI VILLA CELIERA (PE)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 26.11.2004, recante: "Modifica dello Statuto comunale". Pag. 58

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI AVEZZANO (AQ)

- Notizia di deposito amministrativo, in-dennità esproprio – Decreto di esproprio n. 5/2004..... Pag. 61

- Esproprio definitivo terreni, siti in Avezzano n. 1, occorrenti per la costruzione di un laboratorio per prove su materiali da costruzione da parte della società MAR-TEST S.a.s. Pag. 61

- Decreto di esproprio n. 1 del 18.01.2005 per la realizzazione di un complesso artigianale da parte della Ditta DI MEO Marco sito in Avezzano (AQ)..... Pag. 61

- Decreto di esproprio n. 2 del 18.01.2005 per la realizzazione di una struttura per "Forniture di servizi alle imprese" della Ditta SOCIETA' V – AVANTAGE S.r.l. sita in Avezzano (AQ)..... Pag. 62

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA (AQ)

- Decreto di esproprio n. 31 del 16.12.2004 per la realizzazione di un complesso sportivo ricreativo della Società CAMPOREALE a.r.l. nell'agglomerato industriale di Pile..... Pag. 63

- Decreto di esproprio n. 32 del 16.12.2004 per la realizzazione di un

complesso sportivo ricreativo della VASP S.n.c. nell'agglomerato industriale di Pile. Pag. 63

- Avviso di deposito presso la Segreteria del Consorzio degli atti relativi alla Variante al Piano Regolatore Territoriale. Pag. 64

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI
ED ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

*Dirigenziali*DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITA' ESTRATTIVE
E MINERARIE

DETERMINAZIONE 29.11.2004, n. DI3/81:

D.L.vo 23.05.2000, n. 164, art. 4, commi 5 e 6. Concessione incentivi per la realizzazione di rilievi geofisici. Approvazione elenco ditte beneficiarie e impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di far proprio l'elenco delle ditte beneficiarie così come comunicato dal Ministero delle Attività produttive con le note prot. n. 1095157 del 22.03.2004 e prot. n. 1097235 del 6.08.2004 secondo l'elenco che segue:

Ditte	Concessione Anno	Costo	Contributo
ENI spa/IKS Italia ltd	CIVITA 2001	2.070.058,68	828.023,47 (40%)
ENI spa	ORTONA 2002	3.246.158,91	1.298.463,56 (40%)
SPI/Gas della Concordia	SAN BASILE 2003	640.000,00	<u>192.000,00</u> (30%)
	TOTALE Euro		2.318.487,03

- di impegnare sul capitolo n. 132301 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 l'importo complessivo di euro 2.318.487,03 (duemilioneitrecentodiciottoquattrocentoottantasette/03);

- di rinviare a successivi specifici provvedimenti del Servizio Attività estrattive e minerarie, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 29.11.2002, per l'effettuazione delle erogazioni delle agevolazioni assegnate.

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul *BURA*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio FaietaDIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO DEL COMMERCIO

DETERMINAZIONE 30.12.2004, n. DI2/101:

Delibera CIPE del 5 agosto 1998 di attuazione dell'art. 16, comma 1, della legge 7.7.97, n. 266. Delibera di Giunta Regionale n. 944 del 31.10.2003. Approvazione esiti istruttoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera CIPE del 5 agosto 1998, n. 100 recante direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del Commercio e del Turismo di cui all'art. 16 comma 1, della legge 266/97;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 948 del 13.11.2002 con la quale è stato approvato il Programma Attuativo Regionale per le agevolazioni di cui alla predetta legge;

Considerato che con Decreto del 10 febbraio 2003 del Ministero delle Attività Produttive è stato approvato il Programma Attuativo della Regione Abruzzo ed è stato concesso un contributo di Euro 429.855,62 e che con lo stesso decreto è stato liquidato l'acconto di Euro 214.972,81 pari al 50% del contributo concesso;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 927 del 28.10.2003 di variazione del bilancio di previsione 2003, con la quale veniva iscritta

la somma di Euro 429.855,62 sul capitolo 252456;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 944 del 31.10.2003, con la quale è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande di contributo per un finanziamento complessivo pari ad Euro 859.711,24;

Considerato che la quota a carico della Regione pari a Euro 429.855,62, risulta iscritta nel capitolo 12484 del Bilancio denominato "Cofinanziamento regionale per gli interventi comunitari e nazionali";

Vista la Determinazione del Dirigente del Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio DI2/89 del 2.12.200 con la quale è stata impegnata la somma di Euro 429.855,62 nel modo seguente:

- EURO 214.927,81 sul capitolo 252456 del Bilancio 2003 " Cofinanziamento di interventi Regionali nel settore del commercio di cui all'art. 16, comma 1 della legge 07.8.97, n. 266 - Delibera CIPE n. 100/98 del 05.8.98", pari all'acconto del 50% liquidato dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2003 sul contributo concesso;
- EURO 214.927,81 sul Capitolo 12484 del Bilancio 2003 " Cofinanziamento regionale per gli interventi comunitari e nazionali", pari al 50% della somma posta a carico della Giunta Regionale quale quota di Cofinanziamento.

Considerato che a seguito dell'emanazione del Bando sono state prodotte n. 90 domande riferite alla tipologia degli interventi 1 - 2 e 3;

Considerato che l'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, dall'Ufficio Collegamento con altri Enti Studi e Ricerche - Servizio Sviluppo del Commercio, Direzione Attività Produttive,

Considerato che il Bando prevede che, nella fase istruttoria delle domande, l'Ufficio Collegamento con altri Enti Studi e Ricerche procede a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per i soggetti beneficiari, nonché la completezza e i contenuti della documentazione prodotta;

Considerato che per la formazione delle graduatorie sono stati attribuiti punteggi e le priorità elencati nel paragrafo " AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI E PRIORITA' di cui al predetto Bando parte integrante e sostanziale della delibera di Giunta Regionale n. 944 del 31.10.2003;

Considerato che, ai sensi del medesimo Bando, il Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio approva, con propria determinazione, su proposta dell'Ufficio Collegamento con altri Enti Studi e Ricerche che ha effettuato l'istruttoria, l'elenco dei progetti in base ai criteri previsti, con l'indicazione dell'entità del preventivo ammissibile a contributo e l'individuazione della somma del contributo concedibile;

Vista la nota datata 30.12.2004 protocollo n. 2583/C, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale l'Ufficio di Collegamento con altri Enti Studi e Ricerche ha trasmesso, a conclusione dell'istruttoria, l'elenco dei progetti ammessi relativi alle tipologie degli interventi 1 - 2 e 3 del bando;

Considerato che, ai sensi del Bando approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 944 del 31.10.2003 alle iniziative ricadenti nell'intervento n. 1 viene destinato il 25% del finanziamento complessivo pari ad Euro 214.927,81; alle iniziative ricadenti nell'intervento n. 2 viene destinato il 25% del finanziamento complessivo pari ad Euro 214.927,81; alle iniziative ricadenti nell'intervento n. 3 viene destinato il 50% del finanziamento complessivo pari ad Euro

429.855,62

Considerato che la somma disponibile per il finanziamento dei progetti dichiarati ammissibili ai sensi del bando di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 944 del 31.10.2003 è pari ad EURO 859.711,24 e che tale cifra consente di finanziare n. 3 richieste per l'intervento n. 1, n. 3 richieste per l'intervento n. 2 e 5 richieste per l'intervento n. 3;

Considerato, infine che, l'istanza presentata dal Comune di Casalinocontrada relativo all'intervento n. 3 è da ritenersi inammissibile in quanto pervenuto oltre i tempi di scadenza previsti dal punto I) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO del più volte citato Bando;

Vista la L.R. 77/99;

DETERMINA

1) di approvare, su proposta dell'Ufficio di Collegamento con altri Enti Studi e Ricerche che ha effettuato l'istruttoria, come da nota del 30.12.2004, prot. n. 2583/C, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento :

- l'elenco degli interventi divisi per tipologia, in base ai criteri previsti dal Bando approvato con delibera di Giunta Regionale n. 944 del 31.10.2003 con l'indicazione dell'entità del preventivo ammissibile a contributo e l'indicazione della somma del contributo concedibile;

2) di individuare le seguenti domande ammissibili a contributo in base alle disponibilità del finanziamento previsto dal Bando approvato con delibera di Giunta Regionale n. 944 del 31.10.2003 e ammontanti ad Euro 859.711,24, alle iniziative ricadenti nell'intervento n. 1 viene destinato il 25% del finanziamento complessivo pari ad Euro 214.927,81; alle iniziative ricadenti

nell'intervento n. 2 viene destinato il 25% del finanziamento complessivo pari ad Euro 214.927,81; alle iniziative ricadenti nell'intervento n. 3 viene destinato il 50% del finanziamento complessivo pari ad Euro 429.855,62. Pertanto le domande ammissibili a contributo in base alle disponibilità del finanziamento sono:

Per l'intervento n. 1:

1. Comune di L'Aquila per una somma di	€ 90.400,00
2. Centro Comm. Naturale Guardiagrele per una somma di	€ 100.000,00
3. Comune di Campoli per una somma di	<u>€ 24.527,81</u>
TOTALE	€ 214.927,81

Per l'intervento n. 2:

1. Ass. Comm. ASSO COOP di Popoli per una somma di	€ 31.986,97
2. Comune di L'Aquila per una somma di	€ 100.000,00
3. Centro Comm. Naturale Guardiagrele per una somma di	<u>€ 82.940,84</u>
TOTALE	€ 214.927,81

Per l'intervento n. 3:

1. Comune di Caramanico per una somma di	€ 99.000,00
2. Comune di Scanno per una somma di	€ 88.800,00
3. Comune di Roccaraso per una somma di	€ 81.168,00
4. Comune di Calascio per una somma di	€ 100.000,00
5. Comune di S. Stefano di Sessanio per una somma di	<u>€ 60.887,62</u>
TOTALE	€ 429.855,62

3) di provvedere con successivi atti alla concessione del contributo con le modalità stabilite dal predetto bando;

4) di procedere alla pubblicazione del presente atto inviandone copia al *BURA*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Mario Di Nizio

N.B. Il presente provvedimento è definitivo

e contro il medesimo è ammesso ricorso in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 dalla data di sua conoscenza, ovvero, alternativamente, al Capo dello Stato nel termine di giorni 120.

Segue Allegato

GIUNTA REGIONALE
Direzione Attività Produttive
Servizio Sviluppo del Commercio
Ufficio Collegamento con altri Enti
Studi e Ricerche

Relazione sulla fase istruttoria e sull'esito finale della stessa relativa al “ Bando per la presentazione delle domande di contributo per interventi di cui alla delibera CIPE del 5 agosto 1998 - Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del Commercio e del Turismo di cui all'art.16, comma 1, della legge n.266 del 7.8.1997” approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 944 del 31.10.2003 e pubblicato sul BURA n. 38 del 17.12.2003.

PREMESSO che al punto M) “CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI E DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI” è specificato che l'istruttoria delle domande viene effettuata, dall'Ufficio Collegamento con altri Enti – Studi e Ricerche del Servizio Sviluppo del Commercio secondo l'ordine cronologico della presentazione delle stesse, si è proceduto ne modo seguente:

Entro la data di scadenza del 16 febbraio 2004, sono risultate presentate:

- per l'intervento n. 1, n. 4 domande;
- per l'intervento. n. 2, n. 5 domande;
- per l'intervento n. 3, n. 81 domande. Di queste ultime una è stata presentata fuori termine.

Tutte le richieste sono state inserite a seconda della tipologia di intervento in n. 3 graduatorie secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Prima dell'attribuzione dei punteggi nella fase istruttoria si è provveduto a predisporre una scheda per ogni intervento presentato ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dal bando e a richiedere a tutti i Comuni interessati, con nota del 18 marzo 2004, una dichiarazione dalla quale risultasse il numero della popolazione alla data del 31.12.2003, nonché il numero, se superiore a 12, di alberghi, pensioni ed agriturismo ricadenti nel territorio comunale, per poter procedere nella fase istruttoria delle domande presentate, all'attribuzione dei punteggi e all'applicazione delle priorità previste dal bando .

Successivamente con nota del 20 maggio 2004 l'Ufficio dopo aver verificato la impossibilità di utilizzare i dati in possesso dell'Assessorato relativi ai Parchi, ha richiesto direttamente al Parco Nazionale d'Abruzzo, al Parco Nazionale della Maiella e al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga l'elenco dei Comuni ricadenti interamente e quelli ricadenti parzialmente nel territorio dei vari Parchi.

Il Comune di Calascio, a seguito di un incontro avuto con i funzionari incaricati dell'istruttoria per avere notizie circa la metodologia che sarebbe stata applicata per l'acquisizione di alcune informazioni, ritenendo che la dichiarazione di alcuni comuni circa il numero effettivo di alberghi, pensioni e agriturismi presenti nel proprio territorio non fosse veritiera e giusta, ha fatto pervenire una nota datata 22 settembre 2004 con la quale ha invitato l'ufficio ad esperire eventuali approfondimenti.

Da una lettura più approfondita delle dichiarazioni dei Sindaci relativi al numero di alberghi, pensioni ed agriturismi presenti in quantità

superiore a 12 nel proprio territorio si è notato che le stesse non rispondevano esattamente a ciò che il bando richiedeva (alberghi, pensioni ed Agriturismi), in quanto gli stessi vi inserivano anche gli affittacamere, affitta appartamenti, ristoranti e pubblici esercizi.

I Comuni interessati all'attribuzione di punti 6, con nota del 21 luglio 2004 sono stati di nuovo invitati a comunicare sotto forma di atto notorio se il numero complessivo degli alberghi pensioni e agriturismo fosse superiore a 12, per l'attribuzione dei sei punti previsti dal bando, dal momento che le comunicazioni dei Sindaci continuavano a contenere voci e strutture al di fuori di quelli previsti dal Bando, l'Ufficio ha ritenuto di applicare una diversa metodologia nel senso di richiedere alle Camere di Commercio le visure del Registro delle Imprese al fine di verificare gli elenchi di alberghi, pensioni e agriturismi dei comuni che avevano presentato dichiarazioni in merito.

Per verificare, inoltre il numero degli agriturismi ci si è avvalsi invece dell'Assessorato all'Agricoltura della Giunta Regionale che ha fornito gli elenchi di quelli approvati e autorizzati per le provincie di Teramo e L'Aquila.

Dalla verifica di tutti i dati sopraccitati e da controlli incrociati, è risultato che i Comuni di Santo Stefano di Sessanio, Villetta Barrea e Castelli non hanno alberghi, pensioni e agriturismi di numero superiori a 12 e pertanto non possono essere attribuiti agli stessi i sei punti previsti dal bando; mentre ai Comuni di Caramanico, Scanno, Roccaraso è stato possibile attribuire i 6 punti previsti dal bando avendo alberghi, pensioni e agriturismi in numero superiore a 12.

A seguito della istruttoria effettuata le pratiche risultano tutte positivamente istruite ad eccezione di quello inoltrato dal Comune di Casalcontrada che ha presentato la domanda fuori termine.

Dopo l'attribuzione ad ogni intervento su ogni singola scheda dei punti previsti dal bando si è proceduto, applicando le priorità previste dal bando stesso a stilare una graduatoria (All. A) relativa alla tipologia intervento n. 1, una graduatoria (All. B) relativa alla tipologia di intervento n. 2 ed una graduatoria (All. C) relativa alla tipologia di intervento n. 3.

L'Ufficio ha predisposto l'elenco degli interventi in base ai criteri previsti dal Bando, con l'indicazione dell'entità del preventivo della spesa complessiva ammissibile a contributo e l'individuazione della somma del contributo concedibile.

In base alle disponibilità del finanziamento previsto dal Bando approvato con delibera di Giunta Regionale n. 944 del 31.10.2003 e ammontanti ad Euro 859.711,24, alle iniziative ricadenti nell'intervento n. 1 viene destinato il 25% del finanziamento complessivo pari ad Euro 214.927,81; alle iniziative ricadenti nell'intervento n. 2 viene destinato il 25% del finanziamento complessivo pari ad Euro 214.927,81; alle iniziative ricadenti nell'intervento n. 3 viene destinato il 50% del finanziamento complessivo pari ad Euro 429.855,62.

Pertanto il numero delle domande ammissibili a contributo sono:

Per l'intervento n. 1:

1. Comune di L'Aquila per una somma di	€ 90.400,00
2. Centro Comm. Naturale Guardiagrele per una somma di	€ 100.000,00
3. Comune di Campi per una somma di	€ 24.527,81
TOTALE	€ 214.927,81

Per l'intervento n. 2:

1. Ass. Comm. ASSO COOP di Popoli per una somma di	€ 31.986,97
2. Comune di L'Aquila per una somma di	€ 100.000,00
3. Centro Comm. Naturale Guardiagrele per una somma di	€ 82.940,84
TOTALE	€ 214.927,81

Per l'intervento n. 3:

1. Comune di Caramanico per una somma di	€ 99.000,00
2. Comune di Scanno per una somma di	€ 88.800,00
3. Comune di Roccaraso per una somma di	€ 81.168,00
4. Comune di Calascio per una somma di	€ 100.000,00
5. Comune di S. Stefano di Sessanio per una somma di	<u>€ 60.887,62</u>
TOTALE	€ 429.855,62

30.12.2004

Il Responsabile dell'ufficio
(Adolfo Olivieri)

DELIBERAZIONE CIPE 5/8/98 - LEGGE N. 266/97**AII.A**

Intervento n. 1 - Contributo pari al 40% dell'importo progettuale con l'applicazione del "de minimis"

N.D.	COMUNE	DATA TRASMIS-SIONE	ABITANTI	TIPOLOGIA INTERV.	IMPORTO RICHIESTO EURO	CONTRIBUTO 40%	PUNTI
1	COMUNE DI L'AQUILA	13/02/04	71.765	1	226.000,00	90.400,00	30
2	CENTRO COMM. NATURALE - GUARDIAGRELE	14/02/04	9.689	1	250.000,00	100.000,00	27
3	COMUNE DI CAMPLI	16/02/04	7.406	1	280.000,00	100.000,00 *	27
4	COMUNE DI CIVITELLA ROVETO	14/02/04	3.355	1	258.228,44	100.000,00 *	26
* de minimis					Totali:	1.014.228,44	390.400,00

DELIBERAZIONE CIPE 5/8/98 - LEGGE N. 266/97**AII.B**

Intervento n. 2 - Contributo pari al 40% dell'importo progettuale con l'applicazione del "de minimis"

N.D.	COMUNE	DATA TRASMIS-SIONE	ABITANTI	TIPOLOGIA INTERV.	IMPORTO RICHIESTO EURO	CONTRIBUTO 40%	PUNTI
1	ASS.COMM. ASSO COOP. - POPOLI	14/02/2004	5.590	2	79.967,43	31.986,97	32
3	COMUNE DI L'AQUILA	14/02/2004	71.765	2	250.000,00	100.000,00	30
2	CENTRO COMM. NATURALE - GUARDIAGRELE	13/02/2004	9.689	2	250.000,00	100.000,00	27
4	COMUNE DI MARTINSICURO	16/02/2004	15.162	2	205.819,75	82.327,90	20
5	CONS. SOC.COMMERCIO - ATESSA	16/02/2004	10.445	2	280.140,00	100.000,00 *	19
* de minimis					Totali:	1.065.927,18	414.314,87

DELIBERAZIONE CIPE 5/8/98 - LEGGE N. 266/97**AII.C**

Intervento n. 3 - Contributo pari al 60% dell'importo progettuale con l'applicazione del "de minimis"

N.D.	COMUNE	DATA TRASMIS-SIONE	ABITANTI	TIPOLOGIA INTERV.	IMPORTO RICHIESTO EURO	CONTRIBUTO 60%	PUNTI
1	CARAMANICO - PE	05/01/2004	2.100	3	165.000,00	99.000,00	44
2	SCANNO - AQ	13/02/2004	2.093	3	148.000,00	88.800,00 #	42
3	ROCCARASO - AQ	14/02/2004	1.654	3	135.280,00	81.168,00	42
4	CALASCIO - AQ	29/12/2003	157	3	173.143,39	100.000,00 *	40
5	SANTO STEFANO DI SESSANIO - AQ	14/01/2004	123	3	165.600,00	99.360,00	40
6	OPI - AQ	16/02/2004	478	3	285.000,00	100.000,00 *	40
7	SERRAMONACESCA - PE	18/12/2003	607	3	165.000,00	99.000,00	38
8	RAPINO - CH	30/01/2004	1.454	3	84.000,00	50.400,00	38
9	CAPITIGNANO - AQ	03/02/2004	677	3	106.000,00	63.600,00	38
10	PESCOSANSONESCO - PE	05/02/2004	550	3	167.000,00	100.000,00 *	38
11	CIVITELLA M. RAIMONDO - TE	05/02/2004	974	3	170.000,00	100.000,00 *	38
12	VILLETTA BARREA - AQ	12/02/2004	625	3	118.956,00	71.373,60	38
13	ROCCA PIA - AQ	13/02/2004	192	3	221.250,00	100.000,00 *	38
14	CORVARA - PE	13/02/2004	295	3	166.666,00	99.999,60	38
15	CIVITELLA ALFEDENA - AQ	13/02/2004	301	3	96.973,00	58.183,80	38
16	PENNAPIEDIMONTE - CH	13/02/2004	548	3	120.450,00	72.270,00	38
17	CAMPOTOSTO	13/02/2004	756	3	150.166,67	90.100,00	38
18	MONTENERODOMO - CH	13/02/2004	915	3	130.000,00	78.000,00	38
19	PETTORANO SUL GIZIO - AQ	13/02/2004	1.278	3	158.852,00	95.311,20	38
20	SALLE - PE	14/02/2004	308	3	164.136,00	98.481,60	38
21	CORTINO - TE	14/02/2004	789	3	217.579,00	100.000,00 *	38
22	CASTELLI - TE	14/02/2004	1.321	3	166.666,00	99.999,60	38
23	PIZZOFERRATO - CH	15/02/2004	1.158	3	395.036,37	100.000,00 *	38
24	ROCCA S. MARIA - TE -	07,02/2004	654	3	230.596,41	100.000,00 *	38
25	ORTONA DEI MARSII - AQ	13/02/20004	770	3	46.000,00	27.600,00	38
26	PACENTRO - AQ	13/02/20004	1.294	3	125.659,96	75.395,98	38
27	FARA S. MARTINO - CH	13/02/2001	1.625	3	166.666,66	100.000,00	36
28	CIVITELLA CASANOVA - PE	24/01/2004	2.040	3	181.354,00	100.000,00 *	36
29	BOLOGNANO - PE	14/02/2004	1.247	3	50.000,00	30.000,00	36
30	ROCCA DI CAMBIO - AQ	19/01/2004	505	3	196.161,27	100.000,00 *	35
31	MOLINO ATERNO - AQ	04/02/2004	449	3	99.660,00	59.796,00	35
32	ROSELLO - CH	14/02/2004	330	3	100.000,00	60.000,00	35

33	CASTELVECCHIO SUBEQUO - AQ	16/02/2004	1.208	3	166.000,00	99.600,00	35
34	LETTOMANOPPELLO - PE	11/02/2001	3.110	3	166.803,00	100.000,00 *	34
35	CIVITELLA DEL TRONTO - TE	13/02/2004	5.470	3	80.000,00	48.000,00	34
36	PESCASSEROLI - AQ	14/02/2004	2.228	3	110.660,84	66.396,50	34
37	ISOLA DEL GRAN SASSO - TE	14/02/2004	4.909	3	166.666,00	99.999,60	34
38	ROCCA DI MEZZO - AQ	08/01/2004	1.501	3	194.072,01	100.000,00 *	33
39	CORFINIO - AQ	13/02/2004	990	3	98.850,00	59.310,00	33
40	CERCHIO - AQ	13/02/2004	1.727	3	126.592,38	75.955,43	33
41	SAN VALENTINO A.C. - PE	14/02/2004	1.955	3	165.226,20	99.135,72	31
42	PESCINA - AQ	14/02/2004	4.475	3	100.000,00	60.000,00	31
43	CAPORCIANO - AQ	20/12/2003	263	3	98.573,89	59.144,33	30
44	COLLEPIETRO - AQ	30/12/2003	298	3	105.000,00	63.000,00	30
45	S.PIO DELLE CAMERE - AQ	31/12/2003	588	3	197.933,34	100.000,00 *	30
46	PERETO - AQ	09/02/2004	728	3	160.000,00	96.000,00	30
47	VILLA SANT'ANGELO - AQ	13/02/2004	440	3	128.000,00	76.800,00	30
48	ROCCA DI BOTTE - AQ	13/02/2004	588	3	95.000,00	57.000,00	30
49	ORICOLA - AQ	13/02/2004	1.007	3	114.000,00	68.400,00	30
50	SANTE MARIE - AQ	13/02/2004	1.317	3	105.000,00	63.000,00	30
51	TUFILLO - CH	14/02/2004	540	3	59.697,00	35.818,20	30
52	FOSSA - AQ	14/02/2004	664	3	360.736,00	100.000,00 *	30
53	CANISTRO - AQ	14/02/2004	1.046	3	166.500,00	99.900,00	30
54	CIVITA D'ANTINO - AQ	14/02/2004	1.085	3	166.500,00	99.900,00	30
55	MONTEFINO - TE	14/02/2004	1.173	3	181.824,00	100.000,00 *	30
56	SAN BUONO - CH	14/02/2004	1.174	3	112.000,00	67.200,00	30
57	TAGLIACOZZO - AQ	14/02/2004	6.758	3	158.237,77	94.942,66	30
58	PRATA D'ANSIDONIA AQ	16/02/2004	553	3	127.235,00	76.341,00	30
59	SAN VINCENZO VALLE ROVETO - AQ	12/02/2004	2.646	3	115.000,00	69.000,00	28
60	CASTILENTI - TE	13/02/2004	1.619	3	107.531,88	64.519,13	28
61	TORNINPARTE - TE	13/02/2004	2.957	3	166.803,00	100.000,00 *	28
62	MORINO - AQ	14/02/2004	1.538	3	166.000,00	99.600,00	28
63	INTRODACQUA - AQ	14/02/2004	1.952	3	70.000,00	42.000,00	28

64	CERMIGNANO - TE	16/02/2004	2.006	3	100.000,00	60.000,00	28
65	GUARDIAGRELE - CH	13/02/2004	9.689	3	150.000,00	90.000,00	27
66	CELLINO ATTANASIO - TE	27/01/2004	2.718	3	150.000,00	90.000,00	24
67	CAPISTRELLO - AQ	16/02/2004	5.519	3	165.000,00	99.000,00	24
68	ROCCAMONTEPIANO - CH	14/02/2004	1.943	3	60.036,78	36.022,07	23
69	MONTORIO AL VOMANO - TE	14/02/2004	8.045	3	148.870,37	89.322,22	22
70	SCERNI - CH	08/01/2004	3.696	3	175.293,93	100.000,00 *	21
71	NAVELLI - AQ	24/01/2004	623	3	113.481,10	68.088,66	20
72	ATESSA - CH	13/02/2004	10.445	3	386.000,00	100.000,00 *	19
73	ROCCA S. GIOVANNI - CH	10/02/2001	2.332	3	166.547,00	99.928,20	18
74	CANOSA SANNITA - CH	13/02/2004	1.506	3	73.000,00	43.800,00	18
75	FARA F. PETRI - CH	14/02/2004	1.948	3	167.040,00	100.000,00 *	18
76	CATIGNANO - PE	16/02/2004	1.514	3	88.962,50	53.377,50	18
77	TORINO DI SANGRO - CH	13/02/2004	3.097	3	120.450,00	72.270,00	16
78	CAPPELLE SUL TAVO - PE	16/02/2004	3.786	3	157.500,00	94.500,00	16
79	RIPA TEATINA - CH	16/02/2004	3.974	3	198.321,70	100.000,00 *	16
80	MIGLIANICO - CH	16/02/2004	4.529	3	157.002,90	94.201,74	16
81	CASALINCONTRADA - CH	17/02/2004		3			F.T.

* de minimis

Totali: 11.980.801,32 6.529.312,34

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, DELLA FORMAZIONE
E DELL'ISTRUZIONE
*SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMI E
PROGETTI*

DETERMINAZIONE 21.12.2004, n. DL9/1685:

Costituzione della "Scuola Italiana di SCI" denominata "SOLE E NEVE" con sede in località Pizzalto di Roccaraso (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa:

- 1) di approvare, la costituzione e relativa operatività della Scuola Italiana di Sci denominata "SOLE e NEVE" con sede in località Pizzalto di Roccaraso (AQ);
- 2) di richiamare la suddetta scuola ad esercitare le proprie funzioni nel rispetto delle norme stabilite dalla L.R. n. 94/96 e richiamata nel proprio Statuto, e di rispettare la scadenza (30 giugno) di ogni anno per segnalare le variazioni intervenute ed inviare le dichiarazioni del proprio direttore in merito alla correttezza gestionale della scuola, come specificato nell'art. 18 comma 8 della medesima l.r. 94/96;
- 3) di trasmettere la presente Determinazione al direttore Regionale ai sensi dell'art. 16 comma 10 della l.r. n. 7/2002, al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione Abruzzo ed alla costituenda Scuola "SOLE e NEVE" per informazione, nonché al *BURRA* per la sintetica pubblicazione della stessa;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Sciuolo

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI
ED ATTIVITA' CULTURALI, SICUREZZA E
PROMOZIONE SOCIALE
*SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO DI
QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI PROMOZIONE
RAPPORTI CON SOGGETTI E STRUTTURE*

DETERMINAZIONE 23.12.2004, n. DM2/122:

L.R. 85/94 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e successive modifiche ed integrazioni. Iscrizione all'albo regionale coop. Sociale "Cooperativa Sociale CO.S.P. (Cooperativa di servizi alla persona) – ONLUS" soc. coop. r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di prendere atto del verbale relativo alla seduta della citata Commissione in data 09.12.2004 nel quale è stato espresso parere favorevole all'iscrizione all'Albo della predetta società Cooperativa;
- 2) di iscrivere alla Sezione "A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all'art. 2 della L.R. 85/94, la Cooperativa Sociale denominata "Cooperativa Sociale CO.S.P. (Cooperativa di servizi alla persona) – ONLUS" soc.coop. r.l., con sede in Pescara all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter, dispos. Attuaz. Cod. civ., essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata L.R. 85/94;
- 3) di disporre la notifica del presente provvedimento: alla Cooperativa interessata, alla Prefettura di Pescara ed alla Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara;
- 4) di disporre, infine, la pubblicazione della

presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Claudio Di Giampietro

DIREZIONE SANITA'
*SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED
ATTIVITA' TERRITORIALI SANITARIE*

DETERMINAZIONE 02.12.2004, n. DG5/222:
Stabilimento di Fisiokinesiterapia "CE-MEF di Campili Clara s.a.s." – Via Cristoforo Colombo, 61 – Martinsicuro (TE) – Presa d'atto della sostituzione del Direttore tecnico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa

- 1) di prendere atto della sostituzione del Direttore Tecnico della struttura di che trattasi, con il Dr. Tavolieri Gabriele, nato ad Atri (TE) il 11/02/65, laureato in Medicina e Chirurgia il 14/07/94 presso l'Università degli Studi di Perugia, specializzato in Ortopedia e Traumatologia ed iscritto nell'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Teramo dal 31/5/95 al numero 2356, che risponderà personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei titoli professionali del personale operante presso la struttura di che trattasi, nonché dell'esatto adempimento delle normative vigenti in materia sanitaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuliano Rossi

DIREZIONE SANITA'
*SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED
ATTIVITA' TERRITORIALI SANITARIE*

DETERMINAZIONE 02.12.2004, n. DG5/223:
Stabilimento di Fisiokinesiterapia "QUISISANA" di Cristina Cantoresi – Via Roma, 108 Silvi Marina (TE) – Autorizzazione sostituzione del Direttore tecnico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa

1. di autorizzare la sostituzione del Direttore Tecnico della struttura di qua con il Dr. Corradetti Ruggero, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Medicina dello sport ed iscritto all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Teramo al numero 1889, che risponderà personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei titoli professionali del personale operante presso la struttura in parola, nonché dell'osservanza delle norme sanitarie vigenti.

Pescara, 2 dicembre 2004

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuliano Rossi

DIREZIONE SANITA'
*SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED
ATTIVITA' TERRITORIALI SANITARIE*

DETERMINAZIONE 02.12.2004, n. DG5/224:
Stabilimento di Fisiokinesiterapia CE.ME.F. s.a.s di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) Via Abruzzi - Presa d'atto della sostituzione del Direttore tecnico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa

Di prendere atto della sostituzione del Direttore Tecnico della struttura di che trattasi, con la Dott.ssa Lorenza Ferrari nata a Terni il 28.08.74, laureata in Medicina e Chirurgia il 15.12.03 presso l'Università di Perugia e iscritta nell'Albo dei Medici Chirurghi di Terni dal 29/07/04 al numero 02144, che risponderà personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei titoli professionali del personale operante presso la struttura di che trattasi, nonché all'osservanza delle norme sanitarie vigenti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuliano Rossi

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 28.12.2004, n. DG11/136:

Assegnazione numero di riconoscimento ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 123, Ditta "S.I.M.P.A. S.r.l." con stabilimento a Gessopalena (CH), contrada Silvilini.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le ragioni riportate in premessa

- 1) il riconoscimento della Ditta "S.I.M.P.A. S.r.l." con sede legale a Lanciano (CH) in via Frisa 37 e stabilimento produttivo a Gessopalena (CH), contrada Silvilini - ai

sensi dell'art. 2 comma 2 lettera c) - come stabilimento di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti contenenti premiscele con additivi di cui al Cap. 1.3. lettera a) dell'allegato 1° del D. Lgs 123/99;

- 2) la Ditta predetta è inserita nell'apposito registro regionale previsto dall'art. 5 del D.Lgs 123/99 con il numero

αIT000004CH

- 3) La Ditta in parola - nella persona del Legale Rappresentante Di Ciano Emilia, nata a Lanciano (CH) il 15/04/1931 - è tenuta a comunicare al Servizio Veterinario regionale, per il tramite dell'Azienda USL territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge;
- 4) La pubblicazione del presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)*.

Pescara, li 28 dicembre 2004

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

DETERMINAZIONE 21.12.2004, n. DE4/103:

Art. 11 della L.R. 9.9.83 n. 61. Assenso regionale alla nomina dell'ing. Dino Pignatelli quale Direttore di Esercizio per i nuovi impianti seggioviari gestiti dalla Campo Felice S.p.A., situati nel Comune di Rocca di Cambio (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di rilasciare l'assenso regionale, ai sensi dell'art. 90 del DPR 753/80, dell'art. 14 del DM 1533/85 e dell'art. 11 della L.R. 61/83, alla nomina dell'ing. Dino Pignatelli, residente a L'Aquila in Via A. Colagrande 1, quale Direttore di Esercizio per i nuovi impianti di seggiovia denominati "Fontana Valle-Brecciaro" e "Cerchiare-Vallone del Nibbio", situati nel Comune di Rocca di Cambio (AQ) e di proprietà della Campo Felice S.p.A.;
- 2) di concedere la deroga all'obbligo di residenza a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 91 del DPR 753/80;
- 3) di subordinare l'assenso regionale alle seguenti condizioni:
 - il Direttore di Esercizio, durante il funzionamento degli impianti a fune, deve essere prontamente reperibile per l'assolvimento delle incombenze previste dalle leggi vigenti in materia.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 31.12.2004, n. DE4/106:

Art. 11 della L.R. 9.9.83 n. 61. Assenso regionale alla nomina del Sig. Piccirilli Nicola quale Responsabile di Esercizio per la sciovia a fune alta "Quartarana", in Comune di Campo di Giove (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di confermare l'assenso regionale, ai sensi dell'art. 90 del DPR 753/80, dell'art. 14 del DM 1533/85 e dell'art. 11 della L.R. 61/83, alla nomina del Piccirilli Nicola, residente a Campo di Giove (AQ) in Via per Caramanico n. 15/E, quale Responsabile di Esercizio della sciovia "Quartarana" gestita dall'Amministrazione Comunale di Campo di Giove (AQ);
- di subordinare l'assenso regionale alle seguenti condizioni:
 - il Responsabile di Esercizio, durante il periodo di funzionamento degli impianti a fune deve risiedere presso gli stessi ed essere prontamente reperibile per l'assolvimento delle incombenze previste dalle leggi vigenti in materia;
 - il Responsabile di Esercizio, durante il funzionamento degli impianti a fune, deve avvalersi dell' Assistente Tecnico, che deve essere prontamente reperibile per l'assolvimento delle incombenze previste dalle leggi vigenti in materia.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 31.12.2004, n. DE4/107:

Seggiovia biposto denominata “Valle dei Nibbi – Monte Rotondo” (1654-1949), nuovo Piano di Soccorso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1) Di approvare, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 09/09/1983 n. 61 e s. m., il Piano di Soccorso relativo alla seggiovia biposto a collegamento permanente denominata "Valle dei Nibbi – Monte Rotondo" (1654-1949), ubicata in località Campo Felice del Comune di Rocca di Cambio (AQ), gestita dalla concessionaria Campo Felice S.p.A. di Rocca Priora (Roma);
- 2) Di inviare il presente provvedimento alla Campo Felice S.p.A. e di informare di quanto sopra il Direttore di Esercizio dott. ing. Dino Pignatelli, il Comune di Rocca di Cambio (AQ) e l'USTIF di Pescara;
- 3) Di inviare il presente provvedimento, per la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, al Servizio BURA, Pubblicità ed Accesso.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 31.12.2004, n. DE4/108:
Seggiovia triposto denominata “Valle del Macchione – Pallottieri” (1676-1914), nuovo Piano di Soccorso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Di approvare, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 09/09/1983 n. 61 e s. m., il Piano di Soccorso relativo alla seggiovia triposto a collegamento permanente denominata "Valle del Macchione - Pallottieri" (1676-1914), ubicata in località Aremogna del Comune di Roccaraso (AQ), gestita dalla concessionaria SIFATT srl di Roccaraso (AQ);
- 2) Di inviare il presente provvedimento alla SIFATT s.r.l. e di informare di quanto sopra il Direttore di Esercizio dott. ing. Gianfranco Di Giovanni, il Comune di Roccaraso (AQ) e l'USTIF di Pescara;
- 3) Di inviare il presente provvedimento, per la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, al Servizio BURA, Pubblicità ed Accesso.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 31.12.2004, n. DE4/109:
Seggiovia triposto denominata “Valle delle Gravare – Toppe del Tesoro” (1580-1850), nuovo Piano di Soccorso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Di approvare, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 09/09/1983 n. 61 e s. m., il Piano di Soccorso relativo alla seggiovia triposto a collegamento permanente denominata "Valle delle Gravare – Toppe del Tesoro" (1580-1850), ubicata in località Aremogna del Comune di Roccaraso (AQ), gestita dalla concessionaria SIFATT srl di Roccaraso (AQ);
- 2) Di inviare il presente provvedimento alla SIFATT s.r.l. e di informare di quanto sopra il Direttore di Esercizio dott. ing. Gianfranco Di Giovanni, il Comune di Roccaraso (AQ) e l'USTIF di Pescara;
- 3) Di inviare il presente provvedimento, per la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, al Servizio BURA, Pubblicità ed Accesso.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 31.12.2004, n. DE4/110:

Impianto di sciovia a fune alta denominata "La Chiesetta" (1590,98-1625,24 q.f. m. s.l.m.) da realizzarsi nel Comune di Pretoro (CH), loc. Passo Lanciano Panorama, in sostituzione della esistente omonima, sciovia giunta a scadenza di vita tecnica, da parte della Panorama S.r.l. di Pescara. Approvazione progetto, art. 6 L.R. 9.9.83 n. 61.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Di approvare, in deroga alla L.R. 11/9/1975 n. 45, il progetto esecutivo della sciovia a fune alta denominata "La Chiesetta" (1590,98 - 1625,24 m. quota fune s.l.m.), redatto dall'ing. Christian Erroi per conto della ditta costruttrice Leitner di Vipiteno (BZ), da realizzarsi, da parte della società Panorama S.r.l., in località Passo Lanciano Panorama di Pretoro (CH), in sostituzione della omonima esistente sciovia giunta a scadenza di vita tecnica;
- 2) Di subordinare la presente approvazione all'osservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nelle sottoelencate note che allegate alla presente ne formano parte integrante:
 - nota n. 01764 del 03.04.2004 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Chieti;
 - nota n. 05.04.2004 prot.n. 3104 dell'Ente Parco Nazionale della Majella;
 - certificato di immunità da valanghe n. 58 del 16.11.2004 rilasciato dal CO.RE.NE.VA.;
 - nota n. 1682/TB del 21.09.2004 dell'USTIF di Pescara;
- 3) Di demandare al Comune di Pretoro (CH), competente per territorio, l'accertamento della effettiva disponibilità dei suoli interessati dalla nuova sciovia "La Chiesetta", in applicazione della delibera del proprio Consiglio Comunale n. 4 del 13.01.2003;
- 4) Di autorizzare l'inizio dei lavori di montaggio della sciovia a fune alta denominata "La Chiesetta" (1590,98 - 1625,24 m. quota fune s.l.m.), dal giorno successivo a quello della notifica della presente Determina di approvazione Regionale del progetto, con l'avvertenza che, detti lavori dovranno essere ultimati, per dare l'opera finita e funzionante, entro mesi 24 a far data di inizio degli stessi;

- 5) di approvare lo schema del Regolamento di Esercizio della sciovvia disponendo che detto schema, integrato dalle eventuali prescrizioni ed annotazioni che potranno essere emanate dal competente USTIF in uno con il nullaosta ai fini della sicurezza ex art. 102 DPR 753/80, assuma valenza di Regolamento di Esercizio;
- 6) Di intendere autorizzato l'esercizio pubblico dell'impianto, senza ulteriore provvedimento, dopo:
- l'acquisizione agli atti della Regione della concessione al pubblico esercizio (Art. 1 L.R. 61/83) da rilasciarsi, per l'impianto in questione ed a favore della Panorama S.r.l., dal Comune di Pretoro (CH);
 - l'espletamento, con esito favorevole, delle verifiche e prove funzionali di cui al DPR 753/80;
 - l'acquisizione, da parte della Direzione Trasporti della Giunta Regionale, del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura al pubblico esercizio rilasciato dall'USTIF, ai sensi dell'art. 4 del DPR 753/80;
- 7) Di inviare il presente atto alla Panorama S.r.l., al Comune di Pretoro (CH), all'Ente Parco Nazionale della Majella ed all'USTIF di Pescara;
- 8) Di inviare la presente disposizione al Servizio *BURA*, Pubblicità, Accesso per la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi nonché la competenza Comunale cui spetta l'applicazione della normativa Urbanistico-Edilizia Locale e quella del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 22.11.2004, n. DF3/115:

D. Lgs. 05.02.1997 n° 22 art. 28 – L.R. 28.04.2000 n° 83 – CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI (CO.GE.SA.) - Via Vicenne Località "Noce Mattei" - 67039 Sulmona (AQ) – Autorizzazione regionale all'esercizio della variante consistente in un impianto per la captazione e combustione del biogas prodotto dalla discarica a servizio dell'impianto di trattamento meccanico di rifiuti urbani.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lvo n. 22/97, il Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici e Ambientali (CO.GE.SA.) all'esercizio dell'impianto per la captazione e combustione del biogas, già autorizzato con Determinazione n. DF3/37 del 22.04.03, installato sulla discarica a servizio dell'impianto di trattamento meccanico di rifiuti urbani, ubicato in Via Vicenne Località Noce Mattei del Comune di Sulmona e individuato al Foglio 46, particelle catastali nn. 99, 101, 103, 104, 237;
- 2) di stabilire che, fatti salvi gli esiti della valutazione del piano di adeguamento al D. Lgs. n. 36/03, l'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è rin-

novabile con le modalità previste all'art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

- 3) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 4) di stabilire che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 del D. Lgs. 22/97;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sulmona (AQ), all'Amministrazione Prov.le di L'Aquila – Servizio Politiche Ambientali Risorse Naturali ed Energetiche, all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. – Agenzia Re-gionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L'Aquila e all'Albo Nazionale Imprese eser-centi attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L'Aquila;
- 6) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento al Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici e Ambientali (CO.GE.SA.) - Via Vicenne località "Noce Mattei" - 67039 Sul-mona (AQ);
- 7) di disporre la pubblicazione, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 24.11.2004, n. DF3/116:
D.Lgs. 05.02.1997 n° 22 art. 28 – L.R. 28.04.2000 n° 83 – Società AMBIENTE S.P.A. – Via Gradinata n. 4 – 65010 Spoltore (PE) – Proroga dell'autorizzazione reg.le rilasciata con Ordinanza Dirigenziale n. 226 del 25.11.1999 avente per oggetto "D.L.vo 22/97 art. 28: autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti al Consorzio Comprensoriale Smaltimento RSU dell'Area Pescara per la discarica RSU in località Colle Cese, nel Comune di Spoltore".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di prorogare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, a favore della Società AMBIENTE S.p.A., l'autorizzazione reg.le rilasciata con Ordinanza Dirigenziale n. 226 del 25.11.1999, integrata e modificata con Determinazione n. DF3/25 del 06.04.2004, per l'esercizio del 1° lotto della discarica comprensoriale per rifiuti non pericolosi, ubicata in località Colle Cese del Comune di Spoltore (PE), nell'area individuata al foglio catastale n. 25, particelle n. 28, n. 39 (porzione), n. 40 (porzione), n. 41 e n. 232 (ex 27 – porzione);
- 2) di stabilire che la proroga dell'autorizzazione di cui al punto 1) è concessa fino ad esaurimento della volumetria autorizzata e, comunque, nei limiti previsti dall'art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97;

- 3) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/03, i rifiuti ammissibili all'impianto oggetto della presente autorizzazione, fino al 16 luglio 2005, possono continuare ad essere identificati dall'elenco dei codici CER riportato in allegato alla presente determinazione dirigenziale, Allegato A (n° 4 pagine), parte integrante e sostanziale;
- 4) di prescrivere che la Società AMBIENTE S.p.A. provveda a trasmettere all'A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di Pescara, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, "...i risultati delle analisi eseguite sia nell'ambito del monitoraggio ambientale effettuato nel corso della gestione sia del fosso Cese.";
- 5) di prescrivere che la Società AMBIENTE S.p.A. provveda a trasmettere al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo e all'A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di Pescara, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante la volumetria residuale, aggiornata, del lotto in argomento, in merito alla quale il suddetto Dipartimento Prov.le dell'A.R.T.A. provvederà ad effettuare opportune verifiche;
- 6) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 7) di richiamare i limiti e le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 della L.R. n. 83/00;
- 8) di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
 - deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate.
- 9) di richiamare la Società autorizzata, agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n° 22/97 e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, all'Amministrazione Provinciale di Pescara - Settore Tutela dell'Ambiente e Attività Produttive, Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Prov.le di Pescara, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
- 10) di obbligare la Società beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo,

entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme all'originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 1.033.000,00 (un milione trentatremila euro/00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;

- 11) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;
- 12) di stabilire che, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 del D. Lgs. 22/97;
- 13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Spoltore (PE), all'Amministrazione Prov.le di Pescara – Settore Tutela dell'Ambiente e Attività Produttive, Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. – Agenzia

Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara e all'Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L'Aquila;

- 14) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Società Ambiente S.p.A. – Via Gradinata n° 4 – 65010 Spoltore (PE);
- 15) di disporre la pubblicazione, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.


PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

Segue Allegato



**DISCARICA "COLLE CESE" DI SPOLTORE (PE) - LOTTO 1 -
ALLEGATO A**

Nuovo CER - all. D.D. Lgs. 22/97	DESCRIZIONE CER
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPERZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHE DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 04	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali; diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca
02 01 01	fanghi da operazione di lavaggio e pulizia
02 01 02	scarti di tessuti animali
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06	feci animali, urine, e letame (comprese le letterie usate) effluenti raccolti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	rifiuti della silvicoltura
02 01 10	rifiuti metallici
02 02	rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02	scarti di tessuti animali
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia sbucciatura, centrifugazione, e separazione di componenti
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04	rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05	rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06	rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti
02 07	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 03	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

Nuovo CER - all. D.D. Lgs. 22/97	DESCRIZIONE CER
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli della voce 03 03 10
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	rifiuti della lavorazione di pellicce e pellicce
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02	rifiuti dell'industria tessile
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli della voce 07 01 11
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFPU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli della voce 07 02 11
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli della voce 07 03 11
07 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli della voce 07 04 11
07 05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli della voce 07 05 11
07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli della voce 07 06 11
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli della voce 07 07 11
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI, VETRATI, ADESIVI, SICILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA)
08 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	rifiuti dell'industria fotografica
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01	rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 20
10 11	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03	scarti di materiale in fibra a base di vetro
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI DROMETALLURGIA NON FERROSA
11 02	rifiuti e fanghi da processi metallurgici
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICHE
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti

Nuovo CER - all. D.D. Lgs 22/97	DESCRIZIONE CER
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	Imballaggi (compresi rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 16	Serbatoio per gas liquido
16 01 17	Metalli ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03	Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 11	Scarti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 07	Miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02	Legno, vetro e plastica
17 02 01	Legno
17 02 02	Vetro
17 02 03	Plastica
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)
17 04 05	Ferro e acciaio
17 04 11	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 05 07
17 05	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
17 05 06	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05
17 06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08	Materiali da costruzione a base di gesso
17 08 02	Materiale da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
18 01	Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

Nuovo CER - all. IID Lgs 22/97	DESCRIZIONE CER
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati (4)
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 05	rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01	parte di rifiuti urbani non compostata
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	compost fuori specifica
19 06	rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01	vaglio
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 10	rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 11	rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet), non specificati altrimenti
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 02	terra e roccia
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti di mercato
20 03 03	residui della pulizia delle strade
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 26.11.2004, n. DF3/117:

D.Lgs. 05/02/1997 N. 22 artt. 27 e 28 – L.R. 28/04/2000 N. 83 – Ditta AD.R.I.A. Adriatica Riciclaggio e Ambiente S.r.l. – Sede legale ed operativa: 67035 Pratola Peligna (AQ) – Zona Industriale di Sulmona – S.S. Km. 94,700 – Integrazione codici C.E.R. da avviare all'impianto esistente e variante sostanziale all'impianto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di integrare, a favore della Ditta AD.R.I.A. S.r.l., relativamente all'impianto esistente, al codice C.E.R. 16 01 03 (pneumatici fuori uso) di cui al punto 3 della Determina Dirigenziale DF3/77/04 del 27.07.2004, i codici C.E.R. di seguito riportati:

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE
07 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
19 12 04	Plastica e gomma

- 2) di approvare alla Ditta AD.R.I.A. Adriatica Riciclaggio e Ambiente S.r.l. la variante sostanziale (nuova linea per la produzione di granulato e polverino di gomma) all'impianto esistente, identificabile nel N.C.E.U. del Comune di Pratola Peligna al foglio n° 16, particelle nn. 469 – 470 - superficie totale di mq 15.600 – in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

Mese di Agosto Anno 2003

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
2. Relazione tecnica

Mese di Novembre Anno 1998

3. Relazione geologica e geotecnica

Mese di Agosto Anno 2003

4. Documentazione fotografica
5. Depliant illustrativo dell'impianto da realizzare

Mese di Luglio Anno 2003

6. Corografia scala 1:5000

Mese di Agosto Anno 2003

7. Stralcio planimetrico del vigente P.R.G. scala 1:5000
8. Planimetria fabbricati adiacenti scala 1:5000

Mese di Luglio Anno 2003

9. Pianta servizi tecnologici scala 1:250
10. Lay out – situazione futura scala 1:200
11. Schema di flusso scala 1:100
12. Impianto meccanico interno scala 1:100

Mese di Agosto Anno 2003

13. Carta geologica scala 1:100.000
14. Carta vincolo idrogeologico scala 1:100.000
15. Carta vincolo sismico scala 1:500.000
16. Stralcio ortofotocarta scala 1:10.000

Documentazione integrativa

Copia della nota i prot. n° 189 del 13 maggio 2004 consistente in:

1. Tavola n. 7 – Planimetria;
2. Copia domanda VV.FF.;
3. Relazione Integrativa - Modalità di smaltimento dei fanghi;
4. Tavola n. 4 – LAY OUT – Situazione futura – con evidenziata raccolta ferro e tessile;

5. n. 1 Relazione di Valutazione impatto acustico;

Copia della nota n° 190 del 13 maggio 2004, consistenti in:

1. n. 1 – Relazione integrativa nuova domanda;
2. Tavola n. 4 – LAY OUT – Situazione futura con evidenziato zona stoccaggio rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento;
3. n. 1 – Relazione integrativa istanza di rinnovo autorizzazione;
- 3) di autorizzare la Ditta AD.RI.A. Adriatica Riciclaggio e Ambiente S.r.l. a realizzare, ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 22/97, la variante sostanziale in oggetto;
- 4) di stabilire che l'autorizzazione alla realizzazione della variante sostanziale (nuova linea per la produzione di granulato e polverino di gomma) all'impianto esistente è concessa per un periodo pari ad anni 2 dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo – Ambiente – Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano n. 75 – 65100 Pescara;
- 5) di integrare, a favore della suddetta Ditta, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, la Determinazione n° DF3/77 del 27.07.2004, autorizzando l'esercizio della variante sostanziale (nuova linea per la produzione di granulato e polverino di gomma) indicata al precedente punto 2) per la gestione dei seguenti codici C.E.R.:

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE
07 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
19 12 04	Plastica e gomma

alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa e che qui di seguito si elencano:

- della Direzione Regionale Sanità
1. I residui ferrosi, tessili e i fanghi che si depositano nella vasca di decantazione, siano smaltiti a norma di legge;
 2. Che ad impianto attivo venga fornita relazione di valutazione di impatto acustico esterno ai sensi della L. n° 447/95;
 - dell' A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila
 1. Per i codici 07 02 99 16 01 22 16 01 99 16 03 06 la Ditta deve specificare, volta per volta, quali tipologie di rifiuti intenda trattare, attribuendo a ogni codice una descrizione dettagliata;
 - 6) di precisare che le potenzialità complessive dell'impianto della Ditta AD.RI.A. S.r.l., relativamente al progetto autorizzato con D.G.R. n° 1851 del 13.08.1999, prorogata con DF3/77 del 27.07.2004, e per quanto attiene, altresì, alla variante di cui in oggetto (nuova linea per la produzione di granulato e polverino di gomma) risultano così costituite:
 - a) potenzialità complessiva pari a 30.000 tonnellate /anno in ingresso all'impianto per i seguenti C.E.R.:

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE
07 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
19 12 04	Plastica e gomma

- b) potenzialità relativa alla nuova linea per la produzione di granulato e polverino di gomma pari a 10.000 tonnellate anno, per i seguenti C.E.R.:

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE
07 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
19 12 04	Plastica e gomma

all'interno della capacità complessiva di cui al precedente capo a);

- c) le suddette potenzialità sono vincolanti e non suscettibili di variazioni in aumento, salvo apposita istanza da formularsi ai sensi di legge;
 - d) relativamente al precedente punto b) si prescrive la tenuta di un ulteriore registro di carico e scarico, vidimato ai sensi di legge, ove siano annotate le movimentazioni in ingresso ed in uscita alla nuova linea;
- 7) di precisare che la predetta variante sostanziale (nuova linea per la produzione di granulato e polverino di gomma) all'impianto esistente potrà essere resa operativa solo dopo il completamento dei lavori e, comunque, solo successivamente all'acquisizione del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, delle certificazioni di cui all'art. 22 della L.R. 83/2000;
- 8) di stabilire che l'autorizzazione all'esercizio, di cui al punto 5), è concessa fino al termine di validità della Determina DF3/77 del 27.07.2004, a partire dalla data di avvio dell'impianto, comunicata in n° 3 copie originali o in n° 3 copie dichiarate conformi all'originale nelle forme e nei modi previsti al comma 03, dell'art. 22, della Legge Regionale 28.04.2000 n° 83, ed è rinnovabile/prorogabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 05 della predetta L.R. n° 83/2000;
- 9) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorchè affe-

renti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

10) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

11) di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall'art. 12 del D. Lgs. n° 22/97 e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di L'Aquila e all'A.R.T.A. – Agenzia Regio-

nale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

- 12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;
- 13) di obbligare la Ditta AD.R.I.A. Adriatica Riciclaggio e Ambiente S.r.l. al pieno rispetto dei divieti contenuti negli artt. 28 e 29 della Legge Regionale 28.04.2000 n° 83;
- 14) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e gestione dei Bacini Idrografici – Servizio Aree protette, Beni Ambientali Storico Architettonici e V.I.A., al Comune di Pratola Peligna (AQ), all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'A.R.T.A. – Direzione Regionale Tutela Ambiente di Pescara, all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L'Aquila, all'Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L'Aquila;
- 15) di notificare, ai sensi di Legge, copia del presente provvedimento alla Ditta AD.R.I.A. Adriatica Riciclaggio e Ambiente S.r.l. – 67035 PRATOLA PELIGNA (AQ) – Zona Industriale di Sulmona - S.S. 17 Km 94,700;
- 16) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta

giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 09.12.2004, n. DF3/119:
Ditta Autodemolizione DI GIACINTO OTTAVIANO – Loc. Monteverde Basso – 64030 Cellino Attanasio (TE); Integrazione dell'autorizzazione rilasciata con Deliberazione di G.R. n. 23 del 12.01.2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di fare proprie le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi tenutasi in data 18.10.04, concernenti la variante non sostanziale relativa all'impianto di autodemolizione della Ditta Di Giacinto Ottaviano, ubicato nel Comune di Cellino Attanasio (TE), Località Monteverde Basso, già approvato con Deliberazione di Giunta Reg.le n. 23 del 12.01.2000, consistente in una riduzione dell'area del centro di autodemolizione, al fine di esercitare l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, tramite iscrizione nel Registro Provinciale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 22/97;
- 2) di dare atto che l'impianto in oggetto, nella sua attuale conformazione, sia rappresentato dalla planimetria che si allega in copia (All. 1) e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Cellino Attanasio (TE), all'Amministrazione Prov.le di Teramo, Settore VIII – Ambiente Energia, all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo, all'Albo Nazionale Imprese esercenti la gestione dei rifiuti presso la Camera di Commercio di L'Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A) di Teramo;
- 4) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Autodemolizione Di Giacinto Ottaviano – Loc. Monteverde Basso – 64030 Cellino Attanasio (TE);
- 5) di disporre la pubblicazione, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

PER IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 16.12.2004, n. DF3/121:

D.Lgs. 05.02.1997 n° 22 art. 28 – L.R. 28.04.2000 n° 83. Ditta “DARIO AUTOMOBILI” di De Bellis Dario – Via Colle S. Giacomo – 66036 Orsogna (CH); Delibera di G.R. n. 1923 del 24.04.1993 avente per oggetto “DITTA: R.M.F. di Pantalone Assunta

**Via R. Lanciano n. 4 ORSOGNA (CH)
D.P.R. 915/1982 - Autorizzazione ad effettuare attività di autodemolizione. Rinnovo.”.
VOLTURAZIONE E RINNOVO**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di volturare, a favore della Ditta “DARIO AUTOMOBILI” di De Bellis Dario, la titolarità dell'autorizzazione regionale D.G.R. n. 7253 del 08.11.1990, rinnovata con Delibera di G.R. n. 1923 del 24.04.1993, precedentemente rilasciata alla Ditta R.M.F. di Pantalone Assunta;
- 2) di rinnovare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, a favore della suddetta Ditta, l'autorizzazione reg.le D.G.R. n. 1923 del 24.04.1993 all'esercizio del centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso, ubicato nel Comune di Orsogna (CH) contrada Colle San Giacomo, nell'area individuata al Foglio 21 particelle catastali 381/p, 382/p e 383/p su una superficie impegnata per la suddetta attività pari a 750 m²;
- 3) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, fatti salvi gli esiti della valutazione del Piano di Adeguamento ai sensi del D. Lgs. 209/03, il rinnovo dell'autorizzazione di cui al punto 2) è concesso per un periodo di anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
- 4) di stabilire che i codici dei rifiuti ammissibili all'impianto oggetto della presente autorizzazione sono di seguito riportati:

Codice CER	Definizione
16 01 04*	Veicoli fuori uso

16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 17	Metalli ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti

- 5) di prescrivere che, per la gestione dei CER 16 01 22 e 16 01 99, la Ditta provveda ad attribuire a ciascun codice una dettagliata descrizione della tipologia di rifiuto;
- 6) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 7) di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontamina-

zione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate.
- 8) di richiamare la Ditta autorizzata agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n° 22/97 e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, all'Amm.ne Prov.le di Chieti – Settore n° 6 Servizio Ecologia T.A. Energia - e all'A.R.T.A. Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Prov.le di Chieti - , di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
- 9) di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti – Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme all'originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;
- 10) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;
- 11) di stabilire che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 del D. Lgs. 22/97;
- 12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Orsogna (CH), all'Amministrazione Prov.le di Chieti – Settore n° 6 Servizio Ecologia T.A. Energia,

all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, all'Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la Camera di Commercio di L'Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A) di Chieti;

- 13) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta "DARIO AUTOMOBILI" di De Bellis Dario - Via Colle S. Giacomo - 66036 Orsogna (CH);
- 14) di disporre la pubblicazione, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

PER IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 17.11.2004, n. DF2/188:

Approvazione criteri tecnici di zonizzazione acustica L. 447/95.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dato Atto che alla definizione dei criteri tecnici deve provvedersi attraverso l'attivazione dei Comitati previsti dalle normative vigenti -

CRIA - L.R. 28.12.1983 N. 78 - ARTA - L.R. N. 64 del 98;

Dato Atto che trattasi di indicazione tecnica indirizzata alle Amministrazioni Comunali nelle more della definizione della legge regionale di cui alla 447/95 anche per la verifica e approvazione dei progetti PTTA 94/96;

Vista la Legge 447/95 che attribuisce alle Regioni il compito di definire i criteri tecnici per la classificazione acustica del territorio;

Considerata la necessità di definire i criteri in base ai quali i Comuni possono procedere, attenendosi alle norme e prescrizioni dettate dalla L. 447/95 alla classificazione del proprio territorio comunale;

Visto l'elaborato denominato "Criteri tecnici utili alla classificazione acustica del territorio" proposto dal competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, Sina - di questa Giunta Regionale e dell'ARTA - All. A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della necessità di Procedere conseguentemente, all'emanazione della Legge Regionale sull'inquinamento acustico;

Visto il parere del CRIA - Sottogruppo Inquinamento Acustico espresso nella seduta del 21.10.2004;

Per le motivazioni espresse in premessa che in questa sede si danno per riportate:

DETERMINA

- di definire i criteri tecnici per la classificazione acustica del territorio così come proposti dal competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, Sina - di questa Giunta Regionale e dell'ARTA - di cui "All. A" denominati "Criteri tecnici utili alla classificazione acustica del territo-

- rio” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di precisare che il presente provvedimento costituisce criterio di riferimento per i Comuni nella definizione dei Piani di zonizzazione Acustica;
 - di pubblicare la presente determina sul

B.U.R.A. e sul sito Internet della Regione Abruzzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

Segue Allegato

ALLEGATO "A"

CRITERI TECNICI UTILI ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

PREMESSA

Il piano di classificazione acustica ha come suo scopo la definizione dei valori limite degli indicatori del rumore ambientale su tutto il territorio comunale, con riferimento alle classi definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

La zonizzazione deve configurarsi come un atto tecnico-politico di governo del territorio nel quale siano valorizzati gli aspetti di tutela dall'inquinamento acustico della popolazione e sia garantita l'adeguatezza del clima acustico del territorio comunale alle attività esistenti e previste in ciascuna parte di esso.

Il processo di zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione definita dai vigenti strumenti di gestione e pianificazione urbanistica del territorio, e deve assicurare piena compatibilità con gli strumenti di pianificazione in itinere o già adottati.

Nell'ambito della classificazione acustica del territorio vanno individuate le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, tenendo conto del contesto abitativo ed ambientale.

Per le aree a vocazione turistica, è possibile l'adozione di due piani di zonizzazione acustica, di cui uno corrispondente ai periodi di massima affluenza turistica e l'altro relativo ai periodi rimanenti.

CRITERI GENERALI

Il presente documento propone una metodologia operativa tipo cui attenersi nell'elaborazione delle classificazioni acustiche, senza però essere strettamente vincolante nelle sue singole parti (valori limite degli indici di valutazione, parametri descrittivi, ecc.), date

le difficoltà imposte dall'eterogenea realtà del territorio abruzzese.

Il lavoro di classificazione acustica può essere suddiviso in quattro fasi:

1. Redazione di un quadro conoscitivo preliminare
2. Analisi e zonizzazione dello stato di fatto
3. Analisi previsionale del territorio e zonizzazione dello stato di progetto
4. Confronto e sintesi tra fase 2 e fase 3: zonizzazione definitiva

1. REDAZIONE QUADRO CONOSCITIVO PRELIMINARE

1.1 INDIVIDUAZIONE SORGENTI SONORE PRINCIPALI

Al fine di sviluppare una conoscenza puntuale e realistica dell'attuale stato dell'inquinamento acustico nel territorio, è necessario che l'elaborazione della classificazione acustica sia preceduta, in fase preliminare, dall'individuazione delle sorgenti sonore principali sul territorio e delle aree contenenti ricettori sensibili da sottoporre a maggior tutela (aree ospedaliere, scolastiche etc.).

Tale operazione può essere condotta sia mediante raccolta di dati specifici inerenti le sorgenti (p.es. caratteristiche quantitative e qualitative dei flussi veicolari sulle principali infrastrutture stradali), sia attraverso campagne di rilievi fonometrici, limitate però alla caratterizzazione acustica delle singole sorgenti e quindi condotte mediante valutazione dei livelli di emissione di cui al D.P.C.M. 14/11/97. Le tecniche di misura e valutazione sono quelle indicate nei decreti applicabili a specifiche tipologie di sorgenti (p. es. infrastrutture di trasporto) e, laddove non siano disponibili riferimenti legislativi, quelle suggerite dalle norme tecniche UNI e ISO applicabili.

Può essere utile la determinazione, attraverso campagne di misura, del clima acustico

esistente presso le aree contenenti ricettori sensibili.

1.2 INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ TERRITORIALI DI RIFERIMENTO

Alla base della classificazione acustica del territorio, vi è l'identificazione di Unità Territoriali di Riferimento (UTR) sulle quali si effettuano le necessarie analisi e valutazioni.

Le UTR devono rispettare vincoli di omogeneità in base a:

- destinazione d'uso
- tipologia edilizia esistente
- presenza e vicinanza delle sorgenti sonore principali

esse inoltre devono essere desunte da (o compatibili con) gli strumenti di gestione urbanistica del territorio.

Per le caratteristiche di cui sopra è necessario:

- utilizzare una ripartizione territoriale significativa rispetto a quella dei dati disponibili (ad es. sezioni di censimento o agglomerati di esse)
- utilizzare una base cartografica dedotta dagli strumenti urbanistici esistenti, indicativa della destinazione d'uso del tessuto urbano
- evitare l'eccessiva frammentazione del territorio.

La definizione delle Unità Territoriali di Riferimento deve essere condotta per ognuna delle singole fasi di valutazione (stato di fatto; stato di progetto).

2. ANALISI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI FATTO

L'analisi del territorio, necessaria per la classificazione acustica dello stato di fatto, deve essere finalizzata all'acquisizione di un quadro descrittivo del territorio legato al suo uso reale, non influenzato da alcuno strumento urbanistico attuativo.

L'acquisizione dei dati inerenti questa fase di classificazione deve quindi basarsi esclusivamente su attività di monitoraggio, censimento e rilievo dell'esistente assetto funzionale ed insediativo del tessuto urbano (p.es. utilizzando, se disponibili, dati di origine ISTAT).

2.1 CRITERI DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI OMOGENEE

L'attribuzione delle classi acustiche per ogni UTR deve far riferimento alle descrizioni delle sei classi previste nel DPCM 14/11/97, riportate nei paragrafi che seguono unitamente a commenti esplicativi. Nell'allegata Tabella A sono riportate, in forma sintetica e sistematica, descrizioni maggiormente dettagliate relative ad un'estesa casistica di configurazioni insediative.

2.2 DEFINIZIONE DELLE CLASSI OMOGENEE I - V - VI:

L'identificazione delle UTR appartenenti alle classi estreme (I-V-VI) può essere condotta in modo diretto data la specificità delle destinazioni d'uso e delle esigenze degli occupanti.

CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

“Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.”

Le aree ospedaliere e scolastiche (compresi i poli universitari), comprensive delle loro pertinenze, vengono classificate in Classe I se costituiscono insediamento a sé stante; se inserite in altri insediamenti maggiori, rientreranno nella classe attribuita al complesso. Gli istituti musicali vanno posti in Classe III.

I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse, dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in Classe I.

Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne abbiano determinato una condizione di particolare pregio, nonché quelle zone rurali di antica formazione poste al di fuori del contesto urbanizzato e considerate nel PRG come centri storici o zone agricole.

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio).

I parchi urbani o le aree verdi principali possono rientrare in questa classe anche solo in parte, assegnando, invece, una classe di minor tutela alle porzioni destinate ad attività ricreative, bar, parcheggi, ecc. Sono escluse le piccole aree verdi di quartiere.

I parchi nazionali e regionali e le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico.

Le aree cimiteriali vanno poste in Classe I.

Classe V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

“Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.”

La destinazione d'uso di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali. Possono rientrare in questa classe le aree occupate prevalentemente da grandi attività commerciali, con limitata presenza di piccole industrie e bassa o nulla densità abitativa.

Classe VI – AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

“Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.”

Rientrano in questa classe anche le zone esclusivamente artigianali. La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività produttiva, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

2.3 DEFINIZIONE DELLE CLASSI OMOGENEE II – III - IV:

L'assegnazione della tipologia di classe per ogni unità territoriale di riferimento deve essere condotta mediante l'analisi di parametri indicatori della tipologia insediativa di ogni singola UTR. L'assegnazione della classe dovrà inoltre tenere conto degli effetti indotti da essa e dal “panorama acustico limitrofo” sulle classi particolarmente protette (classe I) esistenti nelle vicinanze. Le descrizioni delle classi II, III, e IV sono le seguenti:

CLASSE II - AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.”

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa e le zone di verde privato, a condizione che l'edificazione sia a bassa densità e che il traffico veicolare sia di carattere esclusivamente locale. In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV).

CLASSE III – AREE DI TIPO MISTO

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.”

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività artigianali, commerciali, servizi, ecc., le aree verdi e gli impianti sportivi e ricreativi che non necessitano, per la loro fruizione, di particolare quiete (campi da tennis, calcio, altri sport) e che, nel contempo, non costituiscono fonti significative di rumore (autodromi, piste per go-kart, stadi), le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole e le aree agricole in abbandono inserite in contesti urbani.

CLASSE IV – AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.”

Sono inseriti in questa classe anche porti turistici, poli fieristici, centri commerciali ed impianti annessi (distributori di carburante e autolavaggi), depositi di mezzi di trasporto e grandi autorimesse, nonché aree agricole in cui siano presenti insediamenti zootecnici rilevanti o impianti di trasformazione del prodotto

agricolo (cantine sociali, caseifici etc.).

In questa classe vanno inseriti anche gli impianti sportivi che costituiscono fonti significative di rumore (anche in considerazione del traffico veicolare indotto), quali autodromi, piste per go-kart e stadi. Tali impianti, se inseriti in contesti prevalentemente o esclusivamente industriali, verranno posti nella relativa classe di competenza (V o VI).

L’assegnazione delle singole UTR ad ognuna delle classi intermedie potrà essere condotta mediante uno dei seguenti metodi:

- qualitativo (consigliato per la classificazione di aree di modesta superficie e/o con scarsità di dati disponibili)
- parametrico (mediante calcolo di un indice di valutazione attribuibile ad ogni UTR).

2.3.1 - METODO QUALITATIVO:

La scelta della classe di assegnazione può essere effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla seguente tabella A, mediante il confronto con gli elementi di conoscenza del territorio precedentemente acquisiti (quadro descrittivo). In sede di analisi qualitativa, non si è ritenuto di dover specificare valori numerici di riferimento per i parametri presi in considerazione. In ogni caso, allo scopo di fornire più accurate definizioni degli stati che i parametri possono assumere (p.es. “intenso”, “alta”, “bassa” etc.), può essere valutata l’opportunità di valutazioni quantitative di uno o più parametri, qualora siano disponibili dati ritenuti attendibili, facendo riferimento alle metodologie esposte nei paragrafi successivi (2.2.2 e segg.). Tabella A: Caratteristiche descrittive qualitative delle singole classi

codice	DEFINIZIONE	DESCRIZIONE	PARAMETRO						CL.
			DENSITA' ABITATIVA	RURALE - CON MACCHINE OPERATRICI	TRAFFICO VEICOLARE	ATTIVITA' COMMERC.	ATTIVITA' ARTIGIAN.	PICCOLE INDUSTRIE	
EI	Esclusivamente industriale	aree esclusivamente interessate da attività industriali e/o artigianali e prive di insediamenti abitativi, o destinate ad uso industriale, fatte salve le abitazioni dei proprietari e dei custodi	NULLA ¹	NO	INTENSO	SI'	SI'	SI'	VI
CI	Commerciale - Industriale	Grandi attività commerciali, limitata presenza di piccole industrie	BASSA	NO	INTENSO	SI'	SI'	NO	V
PI	Prevalentemente e industriale	aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni; aree con vecchi capannoni in disuso (di trasformazione). Aree comprese nella zona B degli interni aeroportuali.	BASSA	NO	INTENSO	SI'	SI'	SI'	V
AR1	Artigianato - Agricoltura	Aree urbane e agricole con elevata presenza di attività artigianali e/o impianti di trasformazione prodotto agricolo - insediamenti zootecnici rilevanti	MEDIO-BASSA	SI'	MEDIO	SI'	SI'	NO	IV
RI	Residenziale e piccole industrie	aree di intensa attività umana: dove si alternano piccoli insediamenti residenziali a piccole attività artigianali e industriali (industria manifatturiera, vendita e produzione, abitazioni medio-piccole)	BASSA	NO	MEDIO INTENSO	SI'	SI'	SI' BASSA	IV
SCI	Servizi e Commerciale	Come sopra ma più compromesse dal punto di vista di attrattori di traffico, con maggiori densità di attività lavorative e di popolazione	MEDIO-BASSA	NO	INTENSO	SI' ALTA	SI' ALTA	SI' BASSA	IV

¹ Ammessa la residenza del personale di custodia e/o del proprietario e delle relative famiglie

codice	DEFINIZIONE	DESCRIZIONE	PARAMETRO							CL.	
			DENSITA' ABITATIVA	RURALE- CON MACCHINE OPERATRICI	TRAFFICO VEICOLARE	ATTIVITA' COMMERC.	ATTIVITA' ARTIGIAN.	PICCOLE INDUSTRIE	MEDIE- GRANDI INDUSTRIE		
SI	Servizi e Industria	aree di intensa attività umana: con alta densità di popolazione, con presenza di piccole industrie e servizi ad esse collegate (depositi di materie prime, carico e scarico, parcheggio autocarri)	ALTA	NO	INTENSO	SI' ALTA	SI' ALTA	SI' ALTA	SI'	NO	IV
SRC	Servizi, Residenziale e Commercio	Come sopra ma con prevalenza dei servizi e delle attività commerciali rispetto alle residenze. Poli fieristici.	MEDIO-BASSA	NO	INTENSO	SI' ALTA	SI' ALTA	SI'	SI' BASSA	NO	
RSC	Residenziale, Servizi e Commercio	Come sopra ma con prevalenza dei delle residenze rispetto ai servizi ed alle attività commerciali ed assenza di piccole industrie	MEDIO-ALTA	NO	INTENSO	SI' MEDIO ALTA	SI'	SI'	NO	NO	
AG	Agricola - Urbano	Area agricola inserita in un contesto urbano, con attività rurali in abbandono	MEDIO-BASSA	SI' BASSA	PREV. LOCALE	SI' BASSA	SI' BASSA	SI' BASSA	NO	NO	
RU	Rurali	Arece rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici con continuità	BASSA	SI'	PREVAL. LOCALE	SI' BASSA	SI' BASSA	SI' BASSA	NO	NO	III
AR2	Artigianato	Arece urbane e agricole con modesta presenza di attività commerciali e artigianali	MEDIO-BASSA	SI'	PREVAL. LOCALE	SI' BASSA	SI' BASSA	SI' BASSA	NO	NO	
RC1	Residenziale e Commerciale	Zone residenziali con presenza di attività commerciali e artigianali, assenza di attività industriali	MEDIO-BASSA	NO	LOCALE EDI ATTRAVERS.	SI'	SI'	SI'	NO	NO	
RM1	Residenziale e Misto	Zone residenziali interessate da fenomeni di tipo pendolare e di attraversamento, aree di tipo misto più compromesse rispetto a R1	MEDIO-ALTA	NO	DI ATTRAVERS.	SI'	SI'	SI'	NO	NO	
SC2	Servizi e Commerciale	Arece di tipo misto, con attività di servizi (parcheggi, distributori etc) legate ad attività commerciali (esclusi i centri commerciali), medio-alta densità di popolazione	MEDIO-ALTA	NO	DI ATTRAVERS.	SI'	SI'	SI' BASSA	NO	NO	

codice	DEFINIZIONE	DESCRIZIONE	PARAMETRO						CL.		
			DENSITA' ABITATIVA	RURALE - CON MACCHINE OPERATRICI	TRAFFICO VEICOLARE	ATTIVITA' COMMERC.	ATTIVITA' ARTIGIAN.	PICCOLE INDUSTRIE		MEDIE GRANDI INDUSTRIE	
SRC 1	Servizi, Residenziali e Commercio	Arece di tipo misto dove sono presenti servizi connessi ad attivita di tipo commerciale (esclusi i centri commerciali) e ad uso residenziale (uffici, poste, banche con posteggi ed abitazioni circostanti)	MEDIO - ALTA	NO	DI ATTRAVERS.	SI'	NO	NO	NO	NO	III
SP	Impianti sportivi e ricreativi	Impianti sportivi e ricreativi che non necessitano, per la loro fruizione, di particolare quiete (campi da tennis, calcio, altri sport). Esclusi autodromi, piste per go-kart e stadi	BASSA	NO	DI ATTRAVERS.	SI'	NO	NO	NO	NO	III
SR1	Servizi per Residenze	Area per servizi destinati a verde pubblico, impianti ricreativi, attivita all'aperto (senza uso di musica amplificata)	BASSA	NO	LOCALE	SI' BASSA	NO	NO	NO	NO	II
R1	Residenziali	Abitazioni familiari e condomini con scarsita di negozi e attivita commerciali, aree di verde privato ad esse pertinenti, assenza di attivita artigianali e industriali; strutture alberghiere non inserite in contesti industriali o terziari.	MEDIO - BASSA	NO	LOCALE	SI' BASSA	NO	NO	NO	NO	II
W	Istituti scolastici, Istituti Religiosi, Convitti	Arece scolastiche di ogni ordine e grado (anche universitario), sia pubbliche che private, se costituiscono insediamento a se stante; se inserite in altri insediamenti maggiori, rientrano nella classe data al complesso	BASSA	NO	LOCALE	NO	NO	NO	NO	NO	I
Q	Zone di quiete	arece particolarmente protette; arece nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base; arece ospedaliere, arece destinate al riposo ed allo svago, arece residenziali rurali, arece di particolare interesse storico artistico o architettonico (centri storici), parchi pubblici grandi, arece di interesse naturalistico, zone residenziali di pregio, arece cimiteriali	BASSA	NO	LOCALE LIMITATO	NO	NO	NO	NO	NO	I

rev. 05 del 21/10/04

2.3.2 - metodo parametrico:

L'attribuzione delle classi intermedie sarà effettuata sulla base di indici di valutazione collegati ai seguenti parametri insediativi:

- densità di popolazione (D), valutata mediante l'indice di valutazione Ip ;
- densità di attività commerciali e terziarie (Act), valutata mediante l'indice di valutazione Ict;
- densità di attività produttive (Aap), valutato mediante l'indice di valutazione Iap;

La classificazione finale delle diverse UTR deriverà dal valore dell'indice di valutazione globale dell'area I, ottenuto sommando i valori attribuiti ai tre indici parziali e rapportando il valore alla tabella B:

$$I = Ip + Ict + Iap$$

DESCRIZIONE DEI SINGOLI PARAMETRI INSEDIATIVI E CALCOLO DEI LORO INDICI DI VALUTAZIONE:

- DENSITÀ DI POPOLAZIONE:

Il DPCM 14/11/97 indica tre diverse fasce di densità di popolazione, alta, media e bassa, in base alle quali caratterizzare le porzioni di territorio incluse nella zonizzazione senza però indicare i valori numerici limiti di dette fasce o il metodo per attuare tale suddivisione.

Data la diversità della distribuzione della popolazione nell'intero territorio regionale, risulta impossibile fornire dei valori limite che si adattino bene alla classificazione acustica di tutte le aree; si definisce, pertanto, una procedura standard per ricavare caso per caso tali limiti, affinché risultino statisticamente collegati ai valori della popolazione analizzata ma non dipendenti dal numero delle UTR attribuite ad ogni classe.

La procedura è sintetizzata nei seguenti punti:

- La densità di popolazione (D) sarà espressa in abitanti per ettaro e calcolata per ognuna delle UTR
- Saranno definite 4 classi di densità: bassa(1); medio-bassa(2); medio-alta(3); alta(4)
- Il limite tra la classe 2 e la classe 3 è determinato dalla media aritmetica delle densità di popolazione (D) delle U.T.R prescindendo da quelle con densità nulla
- Il limite tra la classe 1 e la classe 2 sarà posto pari a 1/3 della media aritmetica precedentemente calcolata
- Il limite tra classe 3 e classe 4 sarà posto pari alla media aritmetica della densità di popolazione delle UTR con valori di D compresi tra la media aritmetica ed il livello percentile 2 della popolazione statistica di riferimento
- Sarà assegnato un valore dell'Indice di popolazione Ip ad ogni UTR in base alla seguente tabella:

D	Bassa (1)	Medio- bassa (2)	Medio- alta (3)	Alta (4)
IP	0	1	2	3

- DENSITÀ DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E TERZIARIE:

Sono considerate attività commerciali le attività consistenti nella vendita di prodotti non realizzati in proprio e quindi: negozi, depositi, magazzini, farmacie, mense, edicole, distributori di carburante, bar, ecc.

Sono invece considerate attività terziarie le attività che implicano la fornitura di servizi in genere. Sono considerati appartenenti a questo gruppo sia le attività amministrative in genere (uffici, banche, studi professionali, ambulatori, uffici delle forze dell'ordine, municipi, ecc.), che le attività di intrattenimento (cinema, sale per la musica, oratori, musei, impianti sportivi, palestre, teatri, ecc.) e turistiche (alberghi,

collegi, attività termali, parchi giochi, convitti, ecc.).

Il calcolo dell'indice di attività commerciali e terziarie sarà eseguito nel seguente modo:

- La densità di attività commerciali e terziarie (Act) è espressa dal rapporto tra la superficie occupata dalle attività e la superficie totale della UTR stessa. Saranno definite 3 classi di densità: bassa(1); media(2); alta(3)
- Il limite tra la classe 2 e la classe 3 è determinato dalla media aritmetica dei valori di densità Act delle UTR prescindendo da quelle con densità nulla.
- Il limite tra la classe 1 e la classe 2 sarà posto pari a 1/3 della media aritmetica precedentemente calcolata.

Sarà assegnato un valore dell'Indice di attività commerciali e terziarie Ict ad ogni UTR in base alla seguente tabella:

A_{CT}	Bassa (1)	Media (2)	Alta (3)
I_{CT}	1	2	3

- DENSITÀ DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI E PRODUTTIVE:

Sono considerate attività artigianali e produttive le attività consistenti nella realizzazione ed eventualmente vendita di prodotti e quindi: laboratori, officine, piccoli stabilimenti produttivi, vivai e serre, ecc. Sono da considerare in questa fascia, data l'eterogeneità delle attività presenti in essi, anche i centri commerciali con all'interno più di 15 diversi punti vendita.

Il calcolo dell'Indice di attività artigianali e produttive sarà eseguito nel seguente modo:

- La densità di attività artigianali e produttive (Aap) è espressa dal rapporto tra la superficie occupata dalle attività e la superficie totale della UTR stessa. Saranno definite 3 classi di densità: bassa(1); media(2); alta(3)
- Il limite tra la classe 2 e la classe 3 è determinato dalla media aritmetica dei valori di

densità Aap delle UTR prescindendo da quelle con densità nulla.

- Il limite tra la classe 1 e la classe 2 sarà posto pari a 1/3 della media aritmetica precedentemente calcolata.

Sarà assegnato un valore dell'Indice di attività artigianali e produttive Iap ad ogni UTR in base alla seguente tabella:

A_{AP}	Bassa (1)	Media (2)	Alta (3)
I_{AP}	2	4	6

Per le UTR in cui la densità Aap risulti nulla, il parametro Iap sarà posto pari a zero.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PROVVISORIA DELLE UTR

L'attribuzione della classe provvisoria per ogni UTR sarà attuata calcolando l'indice di valutazione:

$$I = I_p + I_{ct} + I_{ap}$$

ed assegnando la classe relativa in base alla seguente Tabella B descritta di seguito:

Tabella B: classificazione acustica parametrica classi intermedie

Indice di valutazione (I)	1-2	3-4-5-6	7-8-9-10-11-12		
		<table border="1"> <tr> <td>$I_p = \frac{1}{2}$</td> <td>$I_p = \frac{0}{3}$</td> </tr> </table>	$I_p = \frac{1}{2}$	$I_p = \frac{0}{3}$	
$I_p = \frac{1}{2}$	$I_p = \frac{0}{3}$				
Classe acustica	II	III	IV		

La classe acustica da assegnare alla singola UTR sarà determinata dalla combinazione dei valori dell'indice di valutazione totale dell'area (I) e da quello dell'indice di valutazione di popolazione (Ip).

Se $I \leq 2$ la classe acustica da assegnare sarà: classe II;

Se $3 \leq I \leq 6$ e $I_p=1$ o 2 la classe acustica da assegnare sarà: classe III;

Se $3 \leq I \leq 6$ e $I_p=0$ o 3 la classe acustica da assegnare sarà: classe IV;

Se $I \geq 7$ la classe acustica da assegnare sarà: classe IV;

2.4 CLASSIFICAZIONE AREE ADIACENTI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPCM 14/11/97, all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, così come definite dai regolamenti previsti all'art. 11 comma 1 della Legge n. 447/95, non si applicano, al rumore prodotto dall'infrastruttura stessa, i limiti di immissione di cui alla tabella C del succitato decreto, vigendo, altresì, limiti di immissione specifici, stabiliti dai suddetti regolamenti e non dipendenti dalla classificazione acustica del territorio circostante.

All'interno delle suddette fasce di pertinenza, per le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 del DPCM 14/11/97.

La tabella A del DPCM 14/11/97, tuttavia, annovera esplicitamente la presenza e la tipologia di infrastrutture di trasporto tra i parametri che concorrono alla definizione delle varie classi acustiche. E' necessario, pertanto, definire criteri oggettivi di classificazione delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto.

2.4.1 AREE INTERESSATE DA INFRASTRUTTURE VIARIE.

Sulla base della classificazione stradale introdotta dall'art.2 del D.L. 285 del 30/4/92 (Nuovo codice della strada) e delle indicazioni generali contenute nella tabella A del D.P.C.M. 14/11/97, la classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture stradali, la cui ampiezza è di seguito individuata, sarà la seguente (si noti che l'ampiezza di tali aree non necessariamente coincide con l'ampiezza delle fasce di pertinenza, stabilita dal regolamento di

cui all'art. 11 comma 1 della legge n. 447/95, D.P.R. n. 142 del 30/03/2004):

CLASSE IV:

Aree esterne ai centri abitati

Tipologia stradale	Denominazione	Larghezza area prospiciente per lato
A	Autostrade	100 m
B	Strade extraurbane principali	100 m
C	Strade extraurbane secondarie	100 m

Aree interne ai centri abitati

Tipologia stradale	Denominazione	Larghezza area prospiciente per lato
A	Autostrade	50m
B	Strade extraurbane principali	50m
C	Strade extra urbane secondarie	50m
D	Strade urbane di scorrimento	50m

CLASSE III:

Tipologia stradale	Denominazione	Larghezza area prospiciente per lato
E	Strade urbane di quartiere	30 m
F	Strade locali	30 m

Qualora siano disponibili dati attendibili relativi a monitoraggi dei flussi di traffico, tali dati possono essere presi a riferimento per la classificazione delle aree prospicienti strade di tipo C, D, E e F. In particolare, vanno classificate in classe IV le strade con traffico "intenso", ovvero quando il flusso veicolare equivalente sia superiore ai 500 veicoli/ora (il flusso veicolare equivalente si calcola sommando al

flusso orario dei veicoli leggeri il flusso orario dei mezzi pesanti moltiplicato per un fattore di "equivalenza acustica" pari a 8). Al di sotto di tale valore, si assegna la classe III.

Vanno presi in considerazione i valori medi dei flussi di traffico riferiti all'intervallo orario 6.00-22.00.

L'area prospiciente l'infrastruttura sarà delimitata dai confini delle UTR ricadenti totalmente o anche solo in parte entro i limiti espressi delle tabelle sopraindicate, salvo la presenza di fronti schermanti di edifici o di discontinuità morfologiche (dislivelli o barriere naturali) lungo l'intero tratto della infrastruttura viaria ricadente nell'UTR, fatte salve eventuali brevi interruzioni in corrispondenza delle immissioni dalle vie laterali, nel qual caso l'area si limiterà a comprendere la prima schiera di edifici fronte strada comprensivi delle loro pertinenze.

Nel caso dette UTR, in base alla classificazione stabilita seguendo i metodi di cui ai paragrafi 2.3.1 o 2.3.2, risultino già assegnate a classi superiori (ovvero di minor tutela acustica, p.es. zone prevalentemente o esclusivamente industriali), esse conserveranno l'appartenenza a tali classi.

Le UTR pertinenti strade di tipo E ed F, le quali siano interessate esclusivamente da traffico locale e risultino interne a quartieri residenziali posti in classe II, possono essere mantenute in tale classe.

Le UTR di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle aree di prospicenza di infrastrutture stradali.

2.4.2 AREE INTERESSATE DA INFRASTRUTTURE FERROVIARIE.

Le aree prospicenti le strutture ferroviarie sono quelle appartenenti alla fascia di territorio larga 50m a partire dalla mezzera dei binari esterni e fiancheggiante l'intera linea;

le UTR risultanti all'interno di detta fascia saranno classificate in classe IV ai sensi del DPCM 14/11/97.

Nel caso dette UTR, in base alla classificazione stabilita seguendo i metodi di cui ai paragrafi 2.3.1 o 2.3.2, risultino già assegnate a classi superiori (ovvero di minor tutela acustica, p.es. zone prevalentemente o esclusivamente industriali), esse conserveranno l'appartenenza a tali classi.

Può essere valutata l'adozione della classe III per quelle aree prospicenti linee ferroviarie secondarie, caratterizzate da un ridotto numero di transiti nel periodo diurno e dalla quasi totale assenza nel periodo notturno.

Le UTR di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree.

2.4.3 AREE IN PROSSIMITÀ DI INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI

Le UTR poste nel territorio circostante gli impianti aeroportuali, ovvero all'interno del perimetro dell'intorno aeroportuale, così come definito dal DM 31/10/1997, vanno classificate in classe IV o superiore. In particolare, alle UTR ricadenti all'interno della zona B di cui al succitato DM va attribuita, in linea di massima, la classe V.

2.5 ADIACENZA DI UTR APPARTENENTI A CLASSI ACUSTICHE NON CONTIGUE

La presenza, nel piano di classificazione acustica dello stato di fatto, di situazioni di adiacenza tra UTR appartenenti a classi acustiche non contigue (ovvero i cui limiti differiscono di oltre 5 dBA), deve essere chiaramente motivata ed evidenziata nella relazione tecnica e negli elaborati grafici.

La necessità di predisporre piani di risanamento acustico dovrà emergere, per ogni singolo caso, dalle risultanze di adeguate campagne di rilievi fonometrici.

3. ANALISI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI PROGETTO

La classificazione acustica dello stato di progetto deve prevedere e considerare le trasformazioni e gli sviluppi del territorio dovuti all'attuazione degli strumenti urbanistici comunali, garantendo che la classificazione rimanga attuale per un sensibile periodo di tempo.

La classificazione acustica dovrà quindi riguardare le zone interessate da piani di sviluppo, da cambiamenti di destinazione d'uso rispetto all'esistente o da trasformazioni urbanistiche significative che ne alterino i parametri definiti nel punto 2.2.2.

Dovrà essere fatto riferimento, quindi, ai dati ed alle specifiche dei PRG vigenti o anche solo adottati e non ancora attuati, comprese le varianti parziali e tutti gli altri strumenti di pianificazione comunale.

L'individuazione delle specifiche UTR soggette a questa classificazione dovrà essere compatibile con l'individuazione delle UTR dello stato di fatto, valutando l'omogeneità delle caratteristiche insediative di tali zone rispetto ai valori previsti nello stato di progetto.

3.1 CLASSIFICAZIONE DELLE UTR DI PROGETTO

La classificazione di progetto sarà determinata secondo le procedure già espresse per lo stato di fatto, considerando però per ognuno dei parametri insediativi i valori di calcolo previsionali determinati da una potenziale saturazione delle capacità insediative dei lotti e dall'attuazione di tutte le possibili infrastrutture di progetto ad esse collegate.

I parametri insediativi dovranno quindi essere calcolati in base agli indici urbanistici specifici della zona, considerando, nel caso di diversi possibili scenari insediativi determinati dal PRG (diverse per-centuali di destinazioni d'uso compatibili), la combinazione che gene-

rerà la previsione più sfavorevole dal punto di vista acustico.

Ai fini della classificazione acustica di progetto, è fondamentale il rispetto dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della l. 447/1995, concernente il divieto di accostamento di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a 5 dBA, anche allorquando le zone appartengano a comuni confinanti. Sono fatti salvi i casi di separazione a mezzo di discontinuità morfologiche tali da garantire un adeguato abbattimento dei livelli sonori.

3.2 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO DI PROGETTO:

Tutte le infrastrutture di trasporto (viarie e ferroviarie) di progetto dovranno avere fasce di rispetto libere tali da garantire il rispetto della classe acustica della UTR attraversata.

Nel caso ciò non sia possibile, dovranno essere previste efficaci misure di contenimento del rumore generato dall'infrastruttura.

L'analisi e valutazione del rispetto dei valori limiti della classe delle UTR adiacenti l'infrastruttura di trasporto dovrà essere presentata mediante apposita valutazione di impatto ai sensi della legge n. 447/95 (art. 8).

Per la classificazione acustica delle aree interne alle fasce di rispetto delle singole infrastrutture si applicano i criteri definiti nel punto 2.3

4. CONFRONTO E SINTESI CLASSIFICAZIONE STATO DI FATTO E DI PROGETTO: ZONIZZAZIONE DEFINITIVA

La classificazione acustica definitiva del territorio comunale deve risultare da una sintesi delle indicazioni tratte da entrambe le fasi del processo precedentemente analizzate (stato di fatto – stato di progetto).

La rappresentazione della classificazione

deve essere fornita su supporto cartografico, evidenziando le UTR cui le due classificazioni attribuiscono classi diverse.

Nel caso la diversa assegnazione delle classi comporti una classe minore per lo stato di progetto, dovranno essere previsti piani di risanamento acustico delle UTR che permettano il rispetto dei valori limite dei parametri acustici relativi alla classe dello stato di progetto.

Nel caso, invece, la classe di progetto sia superiore rispetto a quella dello stato di fatto, essa sarà valida solo all'attuazione delle previsioni urbanistiche.

I punti di conflitto tra le due classificazioni dovranno essere descritti per esteso nella relazione tecnica, nella quale saranno espresse anche le indicazioni correttive o di supporto all'attuazione delle previsioni urbanistiche, nel rispetto della classificazione acustica proposta.

La relazione tecnica dovrà inoltre contenere stime quantitative della popolazione esposta ai diversi livelli di rumore, sia allo stato di fatto sia, mediante analisi previsionale, allo stato di progetto.

NOTE ALLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:

Per la rappresentazione grafica delle classi, in armonia alle indicazioni della norma UNI 9884 ("Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale"), si utilizzano le seguenti campiture grafiche:

Classe	Colore	Tipo di tratteggio
I	Verde	Punti
II	Giallo	Linee verticali
III	Arancione	Linee orizzontali
IV	Rosso	Tratteggio a croce
V	Viola	Linee inclinate
VI	Blu	Nessuno

ELABORATI DA CONSEGNARE:

- 1- Relazione tecnica
- 2- Planimetria territoriale contenente previsioni urbanistiche dei comuni confinanti – scala 1:25000/ 1:10000
- 3- Planimetria dello stato di fatto (stato urbanizzazioni – destinazioni d'uso reali – mappe demografiche) scala 1:5000 e 1:2000
- 4- Planimetrie previsionali PRG (destinazioni d'uso – mappature previsionali demografiche sulle basi degli indici di edificabilità) scala 1:5000 e 1:2000
- 5- Tavola definizione unità territoriali di riferimento – 1:5000
- 6- Tavola zonizzazione centro urbano non superiore scala 1:2000
- 7- Tavola zonizzazione territorio extraurbano scala non superiore 1:5000

La relazione tecnica deve illustrare le scelte tecniche adottate, una stima della percentuale di territorio e di popolazione appartenenti a ciascuna classe acustica e gli eventuali punti critici riscontrati durante l'assegnazione delle classi alle unità territoriali.

Dovranno inoltre essere riportate le fonti dei dati utilizzati.

CENTURELLI CLAUDIA *Claudia Centurelli*
 DI CARO EUGENIO *Eugenio Caro*
 DI FABIO OSIRIDE LUIGI *Fabio Osiride Luigi*
 DI NIZIO ANTONINO *Antonio Nizio*
 MASCIULLI LORIS *Loris Masciulli*
 RICORDI ANTONIO *Antonio Ricciardi*
 ROMEO SIMONA *Simona Romeo*
 PALERMI SERGIO *Sergio Palermi*

DIREZIONE TURISMO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
 QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
 ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
 RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 25.11.2004, n. DF2/195:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "sfiati di sicurezza dei 23 silos" ubicato in Comune di L'Aquila - (AQ) Z.I. Bazzano - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 ditta VIBAC. Rettifica determinazione dirigenziale n. DF2/165 del 18.10.2004.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di dover procedere alla rettifica del punto 3) lett. c) della determinazione dirigenziale n. DF2/165 del 18.10.2004, prescrivendo controlli periodici dei sistemi di abbattimento con cadenza semestrale e annotando l'esito degli stessi sul registro delle emissioni a firma del responsabile dell'impianto per i punti da SI a S23 come si evince dalla nota dell'ARTA dipartimento Provinciale di L'Aquila del 16.9.2004;
- 2) di confermare con il presente atto, tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. DF2/165 del 18.10.2004;

Omissis

- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
 AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
 QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
 ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
 RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 02.12.2004, n. DF2/198:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "carteggiatura e verniciatura di manufatti in plastica, ferro e alluminio" per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 della ditta ITALVIP da ubicarsi in zona industriale, loc. Cerratina 1- Comune di Lanciano (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta ITALVIP per l'impianto di "carteggiatura e verniciatura di manufatti in plastica, ferro e alluminio", da ubicarsi in comune di Lanciano (CH), loc. Cerratina 1, così come previsto dagli elaborati tecnico - progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 13.10.2003 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
 QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
 ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
 RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 02.12.2004, n. DF2/199:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "aspirazione reparti spruzzatura e resinatura" per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 della ditta FIMATEX da ubicarsi in via Vibrata - Comune di Corropoli (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta FIMATEX per l'impianto di "aspirazione reparti spazzatura e resinatura", da ubicarsi in comune di Corropoli (TE), Via Vibrata, così come previsto dagli elaborati tecnico - progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 05.03.2004 - parte integrante e sostanziale della presente determinazione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
 QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
 ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
 RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 02.12.2004, n. DF2/200:

Autorizzazione, definitiva di carattere generale alle emissioni in atmosfera per l'impianto esistente di "produzione di imballaggi flessibili" della Morgan S.p.A. ubicato nel Comune di Castellalto Zona Industriale Castelnuovo Vomano per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 art. 12 e 13 - D.P.C.M. 21.07.89 punti 9), 16), 18) - D.M. 12.07.90 - D.G.R. 2185 del 12.08.98.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di Accogliere la domanda datata 26/09/04, con la quale la Morgan S.p.A. chiede l'autorizzazione definitiva di carattere generale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88, per l'impianto di "produzione di imballaggi flessibili" ubicato nel Comune di Castellalto; Zona Industriale Castelnuovo Vomano secondo gli elaborati tecnici allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione definitiva alle emissioni ai sensi dell'art. 13 del DPR 203/88 a decorrere dalla data di approvazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relativamente ai punti di emissione di cui alla tabella riassuntiva datata 26/10/04 (All 3), approvato con parere favorevole dal Dipartimento Provinciale A.R.T.A. di Teramo trasmesso con nota datata 23/11/2004 prot. 8311/CA/GE ed acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico,

Elettromagnetico, Rischio Ambientate, SINA in data 29/11/2004 prot. 10406 (All. 4) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- 3) di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) effettuare analisi annuali sulle emissioni ai sensi dell'art. 4 del DM 12/07/90, da riportarsi su apposito registro con pagine numerate, regolarmente bollato e messo a disposizione degli organi di controllo; copia delle analisi deve essere inviata al competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientate, SINA della Giunta Regionale Abruzzo per la redazione del piano di risanamento della qualità dell'aria;
 - b) non superare i valori limite di cui al DM 12/07/90 e alla D.G.R. 16/7 del 21/03/91 ed effettuare una corretta e periodica manutenzione degli impianti di abbattimento di cui all'All. 5 del DM 12/07/90;
- 4) di precisare che, per quant'altro non specificato nella presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.P.R. 203/88- DPCM 21/07/89) - DM 12/07/90-DGR 2185 – del 12.08.98, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;
- 5) di disporre la trasmissione della presente disposizione alla Morgan S.p.A., al Dipartimento Provinciale di Teramo dell'ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di Castellalto ed alla Provincia di Teramo;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 06.12.2004, n. DF2/201:
Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “lavorazione meccanica di tubi e barre in acciaio” per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 a) della ditta PAMEC ubicato in Comune di Vasto (CH), Z.I. Punta Penna.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, la Ditta PAMEC per l'impianto di “lavorazione meccanica tubi e barre in acciaio”, ubicato in comune di Vasto (CH), zona industriale Punta Penna, così come previsto dagli elaborati tecnico - progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 20.09.2004 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 07.12.2004, n. DF2/202:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “tunnel di lavaggio particolari metallici – forno asciugatura – forno essiccatoio – cabine di verniciatura a polvere e PVC” per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 della ditta CHIAROTTI VERNICIATURE da ubicarsi in Comune di San Giovanni Teatino (CH) – Via Bolzano 15.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta CHIAROTTI VERNICIATURE per l'impianto di “tunnel di lavaggio particolari metallici, forno asciugatura, forno essiccatoio, cabine di verniciatura a polvere PVC”, da ubicarsi in comune di S. Giovanni Teatino (CH), Via Bolzano n. 15, così come previsto dagli elaborati tecnico - progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 29.12.2003 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime so-

stanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 09.12.2004, n. DF2/204:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di “linea torrefazione caffè – emissione E2” per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 della ditta SAQUELLA da ubicarsi in via Torretta 24 – Z.I. Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta SAQUELLA per l'impianto di “linea torrefazione di caffè – emissione E2”, da ubicarsi in comune di Pescara, via Torretta 24 – Z.I., così come previsto dagli elaborati tecnico - progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 14.10.2002 – parte integrante e sostanziale della presente di-

sposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 13.12.2004, n. DF2/208:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "linea recupero energetico rifiuti da fibra tessile" per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 della ditta STANDAR-DETELA ubicato in Comune di Notaresco (TE) – via Guardia Vomano. Rettifica DF2/31 del 4.3.2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di rettificare l'autorizzazione concessa con DF2/31 del 04.03.2002, concernente autorizzazione relativamente alle emissioni in atmosfera per l'impianto di recupero energetico rifiuti da fibra tessile ubicato in Comune di Notaresco (TE), via Guardia Vomano, nel rispetto dei parametri e valori limite stabiliti nel nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 23.08.2004 e della

documentazione tecnico – progettuale depositata agli atti del Servizio;

2) di concedere l'autorizzazione limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 23.08.2004 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 17.12.2004, n. DF2/210:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas di discarica. Ditta Ecologica Sangro S.r.l. – Località Cerratina – Lanciano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

- di rilasciare alla ditta Ecologica Sangro S.r.l. -con sede in Lanciano (CH), Viale Cappuccini, 57 -ai sensi dell'art. 12 del

D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica in località Cerratina di Lanciano, avente potenzialità termica complessiva pari a 4,192 MW ed elettrica di 1,672 MW e alimentato dal gas prodotto dalla discarica presente sullo stesso sito;
- di stabilire:
 - a) che i lavori di realizzazione dell'impianto hanno inizio entro un anno dalla data del presente provvedimento; decorso tale termine senza che sia stato dato avvio ai lavori, la presente autorizzazione decade a tutti gli effetti;
 - b) la durata della presente autorizzazione, nel rispetto dei vincoli previsti alla precedente lettera a), è di 4 anni dalla data del presente provvedimento;
- di autorizzare la ditta Ecologica Sangro S.r.l. di Lanciano (CH) alle seguenti condizioni:
 - a. obbligo all'adeguamento a nuovi limiti fissati in relazione al disposto dell'art. 3 del D.P.R. 203/88, qualora più restrittivi;
 - b. obbligo alla Società di realizzare i punti di emissione in modo da permettere i controlli di cui al successivo punto f); è fatto altresì obbligo alla Società di controllare periodicamente il corretto funzionamento dell'impianto di abbattimento, riportando le date delle verifiche effettuate sul registro di cui al successivo punto e);
 - c. ai sensi dell'art. 8 punto 2 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e successive, devono essere effettuati durante i dieci giorni di marcia controllata almeno n. 2 controlli per ogni punto di emissione, da effettuarsi nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto, atte a

- caratterizzarne lo stato di funzionamento ai fini di una corretta interpretazione dei dati; i risultati devono essere inviati alla Giunta Regionale - Servizio Politica Energetica, Qualità Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA, al Comune di Lanciano (CH) e al Dipartimento Provinciale di Chieti dell' ARTA Abruzzo, struttura dell'organo di controllo deputata all'attuazione degli obblighi previsti dall'art. 8 comma 3 del DPR 203/88;
- d. gli ulteriori controlli di cui all'art. 7 punto 5 del DPR 203/88 devono avere una frequenza trimestrale per tutti i punti di emissione elencati nella tabella riassuntiva delle emissioni datata 14.05.2004;
 - e. tutti i controlli di cui ai precedenti punti b), c) e d), devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento: la data, l'orario, i risultati delle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi, dovranno essere annotati a firma del responsabile dell'impianto su apposito registro vidimato dall'Organo di Controllo;
 - f. nel medesimo registro di cui al precedente punto e), vanno altresì annotate le opere di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;
 - g. per la verifica delle emissioni, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazioni ai sensi dell' art. 3 comma 2, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi di cui al DM 12.07.90;
 - h. eventuali variazioni agli impianti, quando costituiscono soluzioni migliorative al condimento delle emissioni, vanno convalidate dall' organo di con-

- trollo e trasmesse al competente Servizio Regionale;
- i. che tutti i punti di emissione abbiano un' altezza dal suolo maggiore del colmo del tetto;
- di stabilire che la ditta Ecologica Sangro S.r.l. dovrà rispettare i parametri ed i valori limite contenuti nel Quadro Riassuntivo Emissioni datato 14.05.2004 di cui all' All. "D";
 - di stabilire che il Dipartimento Provinciale di Chieti dell'ARTA Abruzzo dovrà effettuare con frequenza biennale, un controllo sulla realtà tecnico - impiantistica e sulle relative emissioni dei punti di emissione, della ditta Ecologica Sangro S.r.l. al fine di verificare il corretto funzionamento dell'impianto ed il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente;
 - di stabilire che la ditta ecologica Sangro S.r.l. è obbligata a trasmettere le comunicazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 8 del D.P.R. 203/88 alla Regione, al Comune e al Dipartimento Provinciale di Chieti dell'ARTA Abruzzo;
 - di fare obbligo alla ditta Ecologica Sangro S.r.l. di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Lanciano (CH), alla Regione e al Dipartimento Provinciale di Chieti dell'ARTA Abruzzo, eventuali interruzioni di funzionamento dell'impianto di abbattimento;
 - l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto così come specificato al punto 4) art. 12. D.Lgs. 387/03;
 - al fine di consentire l'attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'impianto, la ditta Ecologica Sangro S.r.l. dovrà consentire il libero accesso all'impianto al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato; sempre allo stesso fine, la dit-

ta Ecologica Sangro S.r.l. dovrà impegnarsi a inviare al Servizio Politiche Energetiche della Regione Abruzzo, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell'impianto e la quantità di energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l'impianto e la produzione di energia che sarà richiesta dal Servizio Politiche Energetiche della Regione Abruzzo;

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 21.12.2004, n. DF2/211:
Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di abbattimento polveri, per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 della ditta TAIM da ubicarsi nel Comune di Atesa (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta TAIM per l'impianto di "abbattimento polveri", da ubicarsi in comune Atesa (CH), zona industriale, così come previsto dagli elaborati tecnico - progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed

alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 29.11.2004 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

COMUNE DI ATELETA (AQ)

Variante generale al Piano Regolatore Generale.

Variante Generale al Piano Regolatore Generale

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.18/83 nel testo vigente,

RENDE NOTO

Che la Variante Generale al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Ateleta è stata autoapprovata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25.10.2004 ai sensi dell'art. 43 della L.R.11/99 e dell'art. 1 della L.R. 26/2000.

IL SINDACO
Ing. Franco Lucente

COMUNE DI VILLA CELIERA (PE)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 26.11.2004, recante: "Modifica dello Statuto comunale".

L'anno duemilaquattro il giorno Ventisei del mese di Novembre alle ore 20.40 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e di statuto, risultano all'appello nominale:

N.	Consiglieri	presenti	assenti
1	DI LUZIO VINCENZO - SINDACO	X	
2	PERROTTI MARCO	X	
3	CIOTA MASSIMO	X	
4	CHLAVAROLI FRANCESCO	X	
5	PERROTTI GIUSEPPE	X	
6	D'ANSELMO PALMIRO	X	
7	PERROTTI GABRIELE	X	
8	PROFICO MASSIMO	X	
9	D'ANTUONO PIERGIORGIO	X	
10	D'ANSELMO UGO	X	
11	D'ANSELMO LAURIGLIO	X	
12	DI LORENZO PIERGIORGIO	X	
13	D'ALESSANDRO ROBERTO	X	
Assegnati n. 13 in carica n. 13		13	0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Rag. Vincenzo Di Luzio nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4 del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Adriano D'Arcangelo.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in Oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

(X) il Responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

() il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c. 4 del T.U. n. 267/2000).

per quanto concerne la regolarità tecnica;

() il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. 267/2000)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Villa Celiera ha proceduto, con D.C.C. n. 3 del 08.02.2002, all'approvazione del nuovo Statuto Comunale;

Visto il D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modifiche, nella Legge 24 aprile 2002, n. 75, rubricato "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali";

Rilevato che l'art. 1, comma 3, della L. 75/2002 demanda agli statuti degli enti locali la disciplina delle modalità di nomina del commissario per gli adempimenti previsti nelle ipotesi di mancata predisposizione dello schema di bilancio e di mancata approvazione del bilancio;

Preso atto che tale adeguamento del vigente Statuto comunale è stato altresì sollecitato con nota prot. n. 4825/Area II dalla Prefettura di Pescara, Ufficio Territoriale del Governo;

Ritenuto di provvedere all'uopo mediante l'inserimento nel vigente Statuto Comunale dell'art. 41 bis rubricato "Mancata approvazione nei termini del bilancio – Commissariamento", che si allega al presente atto al punto "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che nella seduta del 28.10.2004 è stata conseguita la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ma non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi;

Visto l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

il quale testualmente recita: "Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie";

Ritenuto di sottoporre all'approvazione consiliare l'art. 41 bis nella formulazione già proposta nella seduta del 28.10.2004;

Esaminato il sopra citato articolo e ritenuto lo stesso compatibile con la vigente normativa e pienamente rispondente alle necessità di questo Ente;

Dato atto che il responsabile del servizio interessato ha espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il D.Lgs. 267/2000

Con voti:

Favorevoli 9

Contrari 0

Astenuti 4 (Di Lorenzo -D'Alessandro - D'Anselmo L. - D'Anselmo U.)

DELIBERA

- 1) Di approvare l'art. 41 bis del vigente Statuto Comunale nel testo che si allega al presente atto al punto "A per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Adriano D'Arcangelo

Segue Allegato

ALLEGATO "A"

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 48
DEL 26.11.2004

ART. 41/BIS

**Mancata Approvazione nei Termini del
Bilancio - Commissariamento**

Al fine di dare attuazione all'art. 1 del decreto - legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge 24 aprile 2002, n. 75, qualora non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema del bilancio di previsione e, comunque il Consiglio Comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, si procede al commissariamento come segue:

- il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, se nominato, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento;
- il Sindaco ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, scegliendolo fra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo nel diritto amministrativo e degli enti locali, in particolare, revisore dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto

amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi.

Qualora il sindaco non provveda convocare la Giunta Comunale nei termini di cui sopra o la giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario comunale informa dell'accaduto il prefetto perché provveda a nominare il commissario.

Il Commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio, di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni;

Una volta adottato lo schema di bilancio il commissario nei successivi giorni 5 invia a ciascun consigliere con lettera notificata, l'avviso di convocazione della seduta con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio.

Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi del D.L.gs. n. 267/2000;

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DI AVEZZANO (AQ)

Notizia di deposito amministrativo, indennità esproprio – Decreto di esproprio n. 5/2004.

UFFICIO ESPROPRIAZIONI

IL COMMISSARIO REGIONALE

Da notizia

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano con mandato n. 1021 del 29 novembre 2004, a mezzo del proprio Tesoriere, ha effettuato il deposito amministrativo di € 6.374,10 a lordo della ritenuta fiscale 20% quale corrispettivo indennità esproprio terreni in Avezzano, al foglio n. 58, particelle n. 343 di mq. 800 e n. 344 di mq. 500, occorrenti per Realizzazione di Fabbricato ad uso Artigianale per la lavorazione e trasformazione di rifiuti speciali con successivo e separato recupero e smaltimento” da parte della Ditta Eliggi Conchetta, di cui al Decreto di Esproprio Terreni n. 5 del 7 ottobre 2004.

Avezzano li 30/12/2004

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL CAPO UFFICIO
Franca Pirolo

IL COMMISSARIO REGIONALE
Dott. Giuseppe Gagliardi

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DI AVEZZANO (AQ)
Esproprio definitivo terreni, siti in Avezzano n. 1, occorrenti per la costruzione di un laboratorio per prove su materiali da costruzione da parte della società MAR-TEST S.a.s..

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Gagliardi, nella sua qualità di Commissario Regionale e

legale rappresentante pro – tempore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano.

AVVERTE

- 2) che in data 31.12.2004 è stato richiesto il deposito presso la segreteria del Comune di Avezzano della Determinazione Dirigenziale della Giunta Regionale d’Abruzzo DC6 Esp/117 pos. AV R/2 – 69 (dir) emessa in data 17.12.2004, per 30 giorni consecutivi, per la espropriazione definitiva dei terreni occorrenti per l’opera in oggetto.
- 3) Che in data 31.12.04 è stata richiesta la pubblicazione all’Albo pretorio dello stesso Comune dell’ “Avviso” di deposito di cui sopra.

Quanto sopra ai sensi dell’art. 31 della Legge 340/2000.

IL COMMISSARIO REGIONALE
Dott. Giuseppe Gagliardi

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DI AVEZZANO (AQ)
Decreto di esproprio n. 1 del 18.01.2005 per la realizzazione di un complesso artigianale da parte della Ditta DI MEO Marco sito in Avezzano (AQ).

Ad ogni effetto di legge si rende noto che il Direttore, Ing. Tommaso Fazi, quale Dirigente dell’Ufficio Espropriazioni del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano, ai sensi dell’Art. 22, comma 1, del D.P.R. 327/01 e successive modificazioni ed integrazioni, con Decreto di Esproprio n. 1 del 18 gennaio 2005, ha pronunciato la espropriazione definitiva delle particelle di terreno site in Avezzano al foglio 54:

Ditta	Part.n.	Mq.	Ind. di espr. provv.
Cipriani Giuseppe n. ad Avezzano il 10/06/1930	255	1250	10.235,50
	256	1190	9.753,42
Di Giulio Lina n. a Massa D’Albe il 29/03/1929	257	1250	10.245,19
	258	1250	10.235,50

Mai Vincenza n. a Ovindoli il 20/05/1912, Paciotti Claudio n. a Avezzano il 13/07/1939, Paciotti Giuseppina n. a Avezzano il 19/03/1942, Paciotti Luciana n. a Avezzano il 18/10/1944	1172 (ex259)	1587	12.994,99
	1174 (ex259)	160	1.310,14

occorrenti per la realizzazione di un complesso artigianale per la produzione di mobili in legno, infissi esterni ed interni, elementi in legno per l'industria da parte della ditta DI MEO Marco.

I proprietari dei beni espropriandi sono invitati a comunicare, entro i trenta giorni successivi alla immissione in possesso, fissata il giorno 18/02/2005, la condivisione o meno della determinazione urgente della sopra richiamata indennità provvisoria.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Consorzio, ad avvenuta notifica del Decreto di esproprio riportante l'indennità provvisoria e trascorso il termine di trenta giorni dalla data di immissione in possesso a favore del Consorzio dei beni espropriati, dispone il pagamento dell'indennità accettate, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'art. 37, comma 1 del D.P.R. 327/01 e ad avvenuta presentazione della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene ovvero dispone il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

IL CAPO UFFICIO AMM.VO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ESPROPRIATIVO
Franca Pirolo

IL DIRETTORE
DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ESPROPRIAZIONI
Ing. Tommaso Fazi

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DI AVEZZANO (AQ)
**Decreto di esproprio n. 2 del 18.01.2005
per la realizzazione di una struttura per
"Forniture di servizi alle imprese" della
Ditta SOCIETA' V - AVANTAGE S.r.l. sita
in Avezzano (AQ).**

Ad ogni effetto di legge si rende noto che il Direttore, Ing. Tommaso Fazi, quale Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano, ai sensi dell'Art. 22, comma 1, del D.P.R. 327/01 e successive modificazioni ed integrazioni, con Decreto di Esproprio n. 1 del 18 gennaio 2005, ha pronunciato la espropriazione definitiva delle particelle di terreno site in Avezzano al foglio 60:

Ditta	Part.n.	Mq.	Ind. di espr. provv.
Fedele Vincenza n. ad Avezzano il 09/05/15, Fidanza Pierino n. Avezzano il 12/12/1937, Fidanza Giuseppina n. Avezzano il 7/05/1945	1195 1196 (ex 141)	127 773	1037,12 6.312,67

occorrenti per la realizzazione di una struttura per "Fornitura di servizi alle Imprese (gestione risorse umane, formazione, consulenza di gestione aziendale e marketing, organizzazione eventi)", da parte della Società V- Advantage S.r.l. di Avezzano

I proprietari dei beni espropriandi sono invitati a comunicare, entro i trenta giorni successivi alla immissione in possesso, fissata il giorno 18/02/2005, la condivisione o meno della determinazione urgente della sopra richiamata indennità provvisoria.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Consorzio, ad avvenuta notifica del Decreto di esproprio riportante l'indennità provvisoria e trascorso il termine di trenta giorni dalla

data di immissione in possesso a favore del Consorzio dei beni espropriati, dispone il pagamento dell'indennità accettata, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'art.37, comma 1 del D.P.R. 327/01 e ad avvenuta presentazione della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene ovvero dispone il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

IL CAPO UFFICIO AMM.VO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ESPROPRIATIVO
Franca Pirolò

IL DIRETTORE
DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ESPROPRIAZIONI
Ing. Tommaso Fazi

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DI L'AQUILA (AQ)
**Decreto di esproprio n. 31 del 16.12.2004
per la realizzazione di un complesso sportivo
ricreativo della Società CAMPOREALE
a.r.l. nell'agglomerato industriale di Pile.**

ESPROPRIAZIONE PER
PUBBLICA UTILITÀ

ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO

Per ogni effetto di legge si rende noto che il CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA con decreto n° 31 del 16/12/2004 ha pronunciato l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nel Comune di L'Aquila - Sezione di Roio Piano, distinti in N.C.E.U. al foglio 1, per la realizzazione di un complesso sportivo ricreativo della Società CAMPOREALE a.r.l. nell'agglomerato industriale di Pile. Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decor-

so tale termine l'indennità resta fissata nella somma sottoindicata.

Foglio 1 L'Aquila Sez. Roio Piano MAPPALE	SUPERFICE MQ	INDENNITA' €
1197	1998	3.620,38
26	160	289,92
27	150	271,80
1208	424	768,29
1200	1162	2.105,54
1026	66	119,59

L'Aquila, 04.01.2005

IL DIRIGENTE
Arch. Ezio Rossi

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DI L'AQUILA (AQ)
**Decreto di esproprio n. 32 del 16.12.2004
per la realizzazione di un complesso sportivo
ricreativo della VASP S.n.c.
nell'agglomerato industriale di Pile.**

ESPROPRIAZIONE PER
PUBBLICA UTILITÀ

ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO

Per ogni effetto di legge si rende noto che il CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA con decreto n° 32 del 16/12/2004 ha pronunciato l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nel Comune di L'Aquila - Sezione di Roio Piano distinti in N.C.E.U. al foglio 1, per la realizzazione di un complesso sportivo ricreativo della VASP S.n.c. nell'agglomerato industriale di Pile. Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma sottoindicata.

Foglio 1 L'Aquila Sez. Roio Piano MAPPALE	SUPERFICE MQ	INDENNITA' €
1212	5	9,06
1205	398	721,18
1209	2.732	4.950,38
1201	43	77,92

L'Aquila, 04.01.2005

IL DIRIGENTE
Arch. Ezio Rossi

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DI L'AQUILA (AQ)
**Avviso di deposito presso la Segreteria
del Consorzio degli atti relativi alla Variante
al Piano Regolatore Territoriale.**

SI RENDE NOTO

Che con deliberazione commissariale n. 3 del 11 gennaio 2005 è stata adottata una variante al P.R.T. del Consorzio per lo Sviluppo Industriale; ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 6.3.78 n. 218, copia della Variante è depositata presso la Segreteria del Consorzio, per la libera visione al pubblico, per il periodo di 15 giorni consecutivi, compresi i festivi, dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*. Durante tale periodo chiunque potrà prendere visione nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Entro e non oltre tale periodo ogni interessato potrà presentare osservazioni al Consorzio.

IL DIRIGENTE
Arch. Ezio Rossi